

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

573° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 21 MARZO 2000

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	4
2 ^a - Giustizia	»	19
3 ^a - Affari esteri.....	»	36
4 ^a - Difesa	»	42
5 ^a - Bilancio.....	»	43
6 ^a - Finanze e tesoro	»	45
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	48
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	50
10 ^a - Industria.....	»	54
11 ^a - Lavoro.....	»	67
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	71

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i>	75
RAI-TV	»	78
Terrorismo in Italia	»	81
Schengen.....	»	83
Infanzia.....	»	84

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	85
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	90
7 ^a - Istruzione - Pareri.....	»	97
RAI-TV - Accesso.....	»	98

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	101
--------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 21 MARZO 2000

240^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SEGUITO DELL'ESAME DELLA QUESTIONE RELATIVA ALLA POSSIBILITÀ DI PROCEDERE ALL'ESCUSSIONE TESTIMONIALE DI UN SENATORE DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN MERITO A FATTI CHE HANNO COSTITUITO OGGETTO DI UN'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 14 marzo 2000.

Prosegue quindi la discussione, nel corso della quale intervengono i senatori PASTORE, GRECO, RUSSO, VALENTINO, MILIO, FASSONE, MUNGARI, BRUNI ed il PRESIDENTE.

La Giunta incarica infine il Presidente di predisporre uno schema di parere per il Presidente del Senato, che tenga conto delle riflessioni emerse nel corso del dibattito, per sottoporlo all'attenzione della Giunta stessa in una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 21 MARZO 2000

516^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica Bassanini ed il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE informa la Commissione che la prevista riunione informale tra gli uffici di Presidenza delle Commissioni affari costituzionali della Camera dei deputati e del Senato in merito al disegno di legge costituzionale n. 4368, relativo alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, potrà svolgersi martedì 28 marzo alle ore 20,15, presso il Senato.

La Commissione prende atto.

Sullo stesso argomento, il senatore SCHIFANI auspica comunque che la discussione in Commissione prosegua anche durante la settimana in corso.

Il presidente VILLONE fornisce assicurazioni in tal senso, confermando che nella seduta di domani, mercoledì 22 marzo, proseguirà l'esame del disegno di legge costituzionale n. 4368.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO, da parte sua, sollecita l'inizio dell'esame del disegno di legge costituzionale n. 4518, recante modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, riguardo al numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che per la seduta di giovedì 23 marzo si prevede di riprendere l'esame dei disegni di legge in materia elettorale, in particolare allo scopo di integrare nella trattazione anche le nuove iniziative sopravvenute in materia, precisa che nella stessa seduta potrà essere avviato l'esame dell'iniziativa costituzionale evocata dalla senatrice d'Alessandro Prisco, relatrice alla Commissione.

Comunica, infine, che in accordo con il Presidente della Commissione bilancio, potrebbe essere prevista per martedì 28 marzo, un'audizione del Commissario europeo Mario Monti sui temi concernenti il processo di liberalizzazione nei settori di maggiore rilevanza dell'economia nazionale, con particolare riferimento ai servizi pubblici locali.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(4217) Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Il presidente VILLONE sollecita nuovamente il Gruppo di Forza Italia a pronunciarsi sulla possibilità di richiedere il trasferimento alla sede deliberante per il disegno di legge in titolo.

Il senatore PASTORE conferma l'orientamento negativo del suo Gruppo.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di martedì 28 marzo.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4375) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il relatore VILLONE conferma il proprio parere favorevole sull'emendamento 1.All.B.3, rilevando che l'emendamento 1.All.B.4 ne resterebbe assorbito. Quanto all'emendamento 1.All.B.1, fa notare che si tratta

di una proposta diretta a sopprimere l'istituto del ricorso straordinario al Capo dello Stato; osserva, in proposito, che non si tratta probabilmente della sede normativa più idonea.

Il ministro BASSANINI riconosce la notevole rilevanza della questione e rammenta che il ricorso straordinario al Capo dello Stato si configura in concreto come uno strumento non gravoso di tutela, assistito da garanzie di contraddittorio e privo di incombenze per i cittadini interessati, come ad esempio quella dell'obbligo di nominare un difensore. Nell'esperienza, dunque, si tratta di un fattore di semplificazione, che determina anche un certo risultato deflattivo sul contenzioso amministrativo. Nondimeno, l'istituto è da tempo in discussione ed egli ritiene senz'altro opportuna una riflessione in proposito, da svolgere tuttavia in altra sede.

Il relatore VILLONE ricorda la discussione svolta in altra occasione, e la sua stessa opinione favorevole alla soppressione dell'istituto del ricorso straordinario al Capo dello Stato. Conferma, peraltro, che quella attuale non sembra la sede normativa più idonea.

Il senatore MARCHETTI trasforma il suo emendamento 1.All.B.1 in subemendamento all'emendamento 1.All.B.3 interamente sostitutivo del Governo.

Posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, tale subemendamento non risulta accolto.

Quanto all'emendamento 1.All.B.2, il ministro BASSANINI – sollecitato a pronunciarsi su richiesta del senatore PARDINI – osserva che nella sua prima parte esso appare superfluo, perché la normativa in questione può essere abrogata con un atto amministrativo. Sulla seconda parte dell'emendamento, informa la Commissione che l'amministrazione competente ha manifestato riserve per un possibile vuoto normativo, di cui egli intende peraltro accertare l'effettivo fondamento.

In assenza del proponente, l'emendamento in questione, da considerare quale subemendamento a quello 1.All.B.3 interamente sostitutivo del Governo, è dichiarato comunque decaduto.

La Commissione, quindi, accoglie l'emendamento 1.All.B.3.

È assorbito l'emendamento 1.All.B.4.

È quindi approvato l'articolo 1, insieme agli allegati A e B, come risultanti dalle modifiche approvate.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli successivi.

Ritirato dal senatore PASTORE l'emendamento 2.1, con il parere favorevole del RELATORE, la Commissione accoglie il 2.2, che sostituisce l'intero articolo.

Con il parere favorevole del RELATORE e del ministro BASSANINI, è poi approvato l'emendamento 3.1 e successivamente l'articolo 3 nel testo modificato.

Il relatore VILLONE e il ministro BASSANINI si pronunciano positivamente sull'emendamento 4.1 del senatore Pastore, sostitutivo dell'articolo 4, che viene quindi approvato dalla Commissione. Resta precluso l'emendamento 4.2.

Il ministro BASSANINI, quindi, ritira l'emendamento 4.0.1 riservandosi di ripresentarlo per la discussione in Assemblea.

All'articolo 5 il RELATORE osserva che l'emendamento 5.1 non sembra del tutto congruo con il contesto normativo della legge n. 241 del 1990. Il ministro BASSANINI rileva a sua volta che, mentre la legge n. 241 si riferisce ai tempi del procedimento amministrativo, la disposizione in esame riguarda invece i tempi di accesso agli sportelli al pubblico. In ragione delle obiezioni appena formulate, il senatore PASTORE ritira gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Sull'emendamento 5.4 esprimono un parere contrario sia il RELATORE sia il rappresentante del Governo. Il senatore LUBRANO DI RICCO chiede perché le verifiche non sono ritenute opportune anche per gli altri adempimenti previsti dall'articolo in esame. Risponde il ministro BASSANINI, osservando che un obbligo generalizzato di verifica rischia di determinare un contenzioso assai esteso, rivelandosi controproducente. Anche il relatore VILLONE sostiene che l'eccesso di forme di controllo può comportare risultati non già di semplificazione ma di ulteriori complicazioni amministrative. Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 5.4.

Il RELATORE pronuncia un parere contrario sull'emendamento 5.5. In proposito, il ministro BASSANINI si dichiara invece favorevole, a condizione che l'emendamento sia riformulato come aggiuntivo e non sostitutivo della parte cui si riferisce. Il senatore LUBRANO DI RICCO accede alla richiesta e riformula di conseguenza l'emendamento (5.5 nuovo testo). Sulla nuova formulazione anche il RELATORE esprime un parere favorevole. L'emendamento è quindi accolto dalla Commissione. Resta precluso l'emendamento 5.6.

Con il parere favorevole del RELATORE, è poi approvato l'emendamento 5.3.

La Commissione, quindi, approva l'articolo 5 nel testo risultante dalle modifiche accolte.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7.

Al fine di garantire una celere definizione del provvedimento in titolo, il ministro BASSANINI formula un parere favorevole sugli emendamenti soppressivi degli articoli 6 e 7, che incidono su materie assai complesse e controverse.

Il relatore VILLONE concorda con il parere formulato dal rappresentante del Governo, ricordando che nel corso della discussione generale erano emersi da più parti rilievi sulla opportunità della disciplina contenuta nell'articolo 6.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 6.2 e 6.3, di identico contenuto, soppressivi dell'articolo 6, sono approvati dalla Commissione. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 6.1 e 6.4.

La Commissione approva altresì l'emendamento soppressivo 7.2, mentre gli emendamenti 7.3, 7.1 e 7.4 risultano, conseguentemente, preclusi.

Si passa infine all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore VILLONE formula un parere favorevole sugli emendamenti 8.6 e 8.1, mentre esprime un parere contrario sugli emendamenti 8.4 e 8.5. Quanto all'emendamento 8.2, osserva che questo prevede la legificazione di una materia attualmente disciplinata da fonti di rango secondario, ciò in contraddizione con lo spirito del provvedimento in esame.

Il senatore PASTORE osserva che anche il comma 6 del nuovo testo dell'articolo 14 della legge n. 241, contenuto nell'articolo 8 in esame, prevede una sostanziale legificazione di quanto previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.

Il relatore VILLONE, nel concordare con quest'ultima osservazione, rileva che occorrerebbe verificare se sia opportuna la previsione stessa contenuta nel citato comma 6; se, cioè, sia opportuno intervenire con lo strumento legislativo in una materia regolata da fonti di rango secondario.

Il ministro BASSANINI ricorda l'intento della disciplina in esame, volta a semplificare e rendere più efficiente l'uso dello strumento della conferenza di servizi nel caso di localizzazione di opere di interesse statale. Si tratta di una materia assai delicata nella quale ritiene opportuno intervenire con una fonte di rango primaria.

Concorda con quest'ultimo rilievo il senatore DI PIETRO, il quale chiede quale sia l'esito del procedimento nel caso in cui la conferenza di servizi non pervenga ad alcuna conclusione entro trenta giorni dalla data della sua convocazione.

A tale questione risponde il ministro BASSANINI, secondo il quale l'articolo 11 del provvedimento in titolo disciplina compiutamente anche l'ipotesi in cui la conferenza di servizi non pervenga ad alcuna conclusione.

Il senatore DI PIETRO richiama quindi l'attenzione della Commissione sulla contraddittorietà della formulazione del comma 2 del nuovo articolo 14 della legge n. 241 contenuto nell'articolo 8 in esame.

Il ministro BASSANINI dà quindi ragione della formulazione di questa disposizione che non impone la convocazione immediata della conferenza di servizi, ma prevede che questa venga indetta dalle amministrazioni qualora le medesime ritengano che i procedimenti ordinari non si possano concludere entro quindici giorni. Vi sono infatti delle ipotesi in cui risulta più vantaggioso ed efficace per le amministrazioni seguire le procedure ordinarie. Peraltro, nel caso in cui la Commissione decidesse di accogliere l'emendamento 8.6, che estende a trenta giorni questo termine, egli riterrebbe fondati i rilievi del senatore Di Pietro circa la contraddittorietà della previsione contenuta nel citato comma 6 come modificato dall'emendamento 8.6.

Il senatore DI PIETRO, ribadendo il proprio rilievo, osserva che la previsione contenuta nel comma 2 del nuovo articolo 14 della legge n. 241, sembra configurare un diritto potestativo in capo all'amministrazione procedente.

Il relatore VILLONE, alla luce dei rilievi emersi, chiede se non sia preferibile fissare chiaramente il principio che la conferenza di servizi rappresenta il modo ordinario di procedere della pubblica amministrazione.

A quest'ultimo proposito il ministro BASSANINI osserva che, in taluni casi, l'esperimento delle procedure ordinarie si rivela essere, per le amministrazioni, una via più celere ed efficace rispetto all'utilizzazione dello strumento della conferenza di servizi.

Il relatore VILLONE ritiene comunque opportuno, accogliendo il rilievo del senatore Di Pietro, semplificare la formulazione del comma 2 del nuovo articolo 14 della legge n. 241, prevedendo che la conferenza di servizi venga sempre indetta entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, e a tal fine propone l'emendamento 8.100.

Il ministro BASSANINI formula un parere favorevole su questo emendamento, mentre il senatore LUBRANO DI RICCO ribadisce l'opportunità di elevare da quindici a trenta giorni il termine previsto dal comma 2 del nuovo articolo 14 della legge n. 241.

Il senatore DI PIETRO, tornando sul rilievo circa l'esito del procedimento nel caso in cui la conferenza di servizi non pervenga ad alcuna conclusione entro i trenta giorni dalla data della sua convocazione, ritiene che la soluzione fornita nell'articolo 11 del disegno di legge in esame, richiamato dal ministro Bassanini, sia insoddisfacente. Il comma 5 di tale articolo, infatti, disciplina solo l'ipotesi del dissenso espresso dalla regione e non invece il caso del silenzio della regione nelle conferenze di servizi concernenti la localizzazione delle opere di interesse statale.

Replicando a questo rilievo, il ministro BASSANINI ricorda che, nel caso di inutile decorso dei termini, la nuova disciplina dell'istituto della conferenza di servizi, contenuta nelle disposizioni del capo II del disegno di legge in esame, prevede che la decisione circa l'esito del procedimento sia rimessa all'amministrazione precedente.

Il senatore DI PIETRO ritiene comunque opportuno precisare, nel comma 5 dell'articolo 11 del disegno di legge in esame che, anche nel caso di silenzio della regione, l'amministrazione precedente possa richiedere al Consiglio dei ministri una determinazione di conclusione del procedimento.

Il senatore PASTORE, tornando a considerare il comma 6 dell'articolo 8, ritiene che, qualora la Commissione decidesse di approvarne la formulazione, sia comunque opportuno prevedere l'abrogazione espressa dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente VILLONE informa la Commissione che l'ordine del giorno delle sedute successive è integrato, sia in sede consultiva ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, sia in sede referente, con l'esame del disegno di legge n. 4541 («Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60, recante disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con *handicap* intellettuale»).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4375**Art. 1.**

Sostituire l'Allegato B), con il seguente:

**NORME ABROGATE LIMITATAMENTE
ALLA PARTE DISCIPLINANTE I PROCEDIMENTI INDICATI**

1. Regio decreto 18 giugno 1931, n.773, articolo 62;
regio decreto 6 maggio 1940 n.635, articoli 111, 113 e 114.
(Procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e custodi).
2. Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, **articolo 8, comma 11.**
(Invio all'ente di controllo del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione).
3. Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 100, **secondo, terzo e quarto comma.**
(Procedimento di registrazione presso l'ufficio comunale del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria).

1.AiIb.3

IL GOVERNO

Nell'Allegato B, sopprimere il procedimento n. 7.

1.AiIb.4

LUBRANO DI RICCO

Dopo il numero 11 dell'Allegato B, inserire il seguente numero:

«11-bis). Sopprimere il capo III e il comma 3 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199».

1.AiIb.1

MARCHETTI

Nell'allegato B), inserire le seguenti voci:

«11-bis). Ruolo stimatori e pesatori pubblici.
D.M. 11 luglio 1983 e D.M. 14 febbraio 1984.

11-ter). Elenco dei verificatori di impianti.

Legge 5 marzo 1990, n. 14, D.P.R. 6 dicembre 1990, n. 447, articolo 9, D.M. 22 aprile 1992».

1.AIIB.2

BESOSTRI

Art. 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

1. Gli strumenti di semplificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, agli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificati dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e alle relative disposizioni regolamentari di attuazione, possono essere utilizzati anche nei rapporti tra privati che vi consentano. In tal caso l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze da essa custoditi».

2.2

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole da: «possono» fino alla fine del comma, con le seguenti: «si applicano anche ai rapporti intercorrenti tra soggetti privati qualora tutti gli interessati dichiarino di volersene avvalere».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Nel caso in cui intendano avvalersi della normativa in materia di dichiarazioni sostitutive» con le seguenti: «In tal caso».

2.1

PASTORE

Art. 3

Al comma 1, sostituire le parole da: «Il Consiglio» fino a: «segnalano» con le seguenti: «Dopo la lettera g) dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, è aggiunta la seguente: «h) segnalare».

3.1

PASTORE

Art. 4

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 27-bis. – 1. Le amministrazioni, enti e autorità competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27 che precedono, attività istruttorie nell'ambito del procedimento di cui al regolamento previsto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento"».

4.1

PASTORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le suddette attività istruttorie, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, devono essere attivate congiuntamente».

4.2

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nei confronti del titolare di licenza per l'esercizio di albergo o di altro esercizio ricettivo anche non convenzionale, di licenza per attività di trattenimento, ovvero di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, non è richiesto il possesso di ulteriore licenza per installare nei locali e mettere a disposizione dei clienti biliardi e altri giochi leciti, apparecchi radiotelevisivi, di riproduzione sonora e visiva, postazioni di collegamento a reti multimediali, ed altri apparecchi similari.

2. La disposizione di cui al comma 1, non si applica per l'installazione o uso degli apparecchi di cui all'articolo 110 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. In tali casi è necessario che l'installazione o l'uso siano specificamente annotati nella licenza o autorizzazione di cui al comma 1, previa verifica della rispondenza degli apparecchi che si intende installare o utilizzare alle disposizioni di legge o di regolamento che li disciplinano.

3. Sono richieste la licenza di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e le verifiche di cui all'articolo 80 del medesimo Testo Unico qualora l'installazione degli apparecchi di cui al comma 1 in sale o locali di capienza superiore a 50 persone configuri un'attività di trattenimento.«.

4.0.1

IL GOVERNO

Art. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

"Art. 27-bis. – 1. Le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti erogatori di servizi pubblici definiscono e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tempi massimi di attesa degli utenti negli uffici a diretto contatto con il pubblico"».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «di cui al comma 1».

5.1

PASTORE

Al comma 2, sostituire le parole da: «legge» fino a: «modificazioni», con le seguenti: «presente legge».

5.2

PASTORE

Al comma 3, dopo le parole: «verificare periodicamente», sopprimere la parola: «anche»; sostituire le parole: «il rispetto di quanto disposto ai sensi del comma 1,» con le seguenti: «il rispetto di quanto disposto dai commi precedenti e dal comma 4».

5.4

LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, sostituire le parole: «ove possibile», con la seguente: «gradualmente».

5.5

LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, prima delle parole: «ove possibile», inserire la seguente: «gradualmente».

5.5 (nuovo testo)

LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, sostituire le parole: «ove possibile», con le seguenti: «entro 18 mesi».

5.6

LUBRANO DI RICCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. È in ogni caso fatta salva l'autonomia organizzativa e funzionale delle autonomie locali».

5.3

IL GOVERNO

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

- 6.2** MAGNALBÒ, PASQUALI
6.3 (identico all'em. 6.2) LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «disponibile», inserire le seguenti: «senza spese e senza ritardo».

- 6.1** PASTORE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il provvedimento amministrativo emesso a seguito di opposizione o ricorso deve essere, a pena di illegittimità, adeguatamente motivato sia in relazione alla sussistenza della violazione sia in relazione alla infondatezza delle deduzioni difensive e dei motivi allegati con l'opposizione od il ricorso.»

- 6.4** LUBRANO DI RICCO

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

- 7.2** MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero se detti titolari hanno comunque avuto conoscenza», con le seguenti: «ovvero se è provato che detti titolari hanno comunque avuto conoscenza».

- 7.3** LUBRANO DI RICCO

Al capoverso 2-bis, sopprimere la parola: «utile».

- 7.1** PASTORE

Al comma 1, alla fine del periodo, sopprimere le seguenti parole: «neppure con riguardo all'esatta rappresentazione dei fatti».

7.4

LUBRANO DI RICCO

Art. 8.

Al comma 1, capoverso «Art. 14», nel comma 2, sopprimere le parole: «non preveda di ottenerli, o comunque».

8.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 14», nel comma 2, sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

8.6

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 14», nel comma 5, sopprimere le parole da: «di cui» fino a: «n. 415».

8.1

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 14», nel comma 5, dopo la cifra: «415», aggiungere le parole: «che coinvolga gli interessi di una pluralità di amministrazioni».

8.4

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 14», nel comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «la conferenza di servizi deve essere convocata prima dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 883.»

8.5

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. 1. La disciplina della conferenza di servizi si applica anche alle procedure di localizzazione delle opere di interesse statale, secondo quanto disposto dall'articolo 14-*quater*, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241. La conferenza di servizi può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2.

2. Qualora l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla data di convocazione.

3. Qualora l'accertamento abbia dato esito negativo, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi vale come variante alle relative prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi"».

Conseguentemente sopprimere al comma 1, capoverso «Art. 14» il comma 6.

8.2

PASTORE

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 21 MARZO 2000

563^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
PINTO*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.**La seduta inizia alle ore 11,45.**PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni.**

Il sottosegretario AYALA risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 3-03205, n. 3-03208 e n. 3-03209 del senatore Bucciero, premettendo che il Ministro della giustizia, a seguito di prime segnalazioni, risalenti all'anno 1997, nelle quali si insinuavano sospetti in merito al corretto operato del dottor Nanna in qualità di Presidente della sezione fallimentare di Bari, non ha trascurato di disporre i dovuti accertamenti avuto riguardo agli elementi via via acquisiti.

Nessuna iniziativa è stato possibile intraprendere sulla base di alcuni esposti anonimi dapprima pervenuti, per la inidoneità di scritti privi di paternità ad offrire materia per la promozione di indagini sul versante disciplinare o delle incompatibilità.

Sulla scorta di più significativi dati acquisiti, poco tempo dopo, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha avviato azione disciplinare nei confronti del dottor Nanna, nel frattempo candidatosi per l'incarico direttivo di Presidente del Tribunale di Bari; la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con sentenza in data 17 aprile 1998 (non impugnata), ha disposto, peraltro su conforme richiesta dello stesso Procuratore Generale, non farsi rinvio al dibattimento per riconosciuta insussistenza degli addebiti (in particolare il magistrato in questione era stato incolpato di aver conferito a tre professionisti del foro di Bari un numero eccessivo di incarichi di difensore in procedure fallimen-

tari nelle quali egli svolgeva le funzioni di giudice delegato, così da far sorgere sospetti di parzialità a loro favore, anche in considerazione della circostanza che, nello stesso periodo di tempo, due dei medesimi erano stati nominati curatori in numerose procedure fallimentari). Il Consiglio Superiore, pur ravvisando una certa imprudenza nell'individuazione e nell'adozione dei criteri di scelta dei difensori delle procedure fallimentari, non ispirati all'esigenza di garantire l'opportuna trasparenza e leggibilità di essi, ha tuttavia ritenuto che non emergessero elementi di responsabilità disciplinare sia per l'assenza di alcuna ragione di interesse personale, sia perché le scelte operate sarebbero state dettate dalla volontà di perseguire l'obiettivo di maggiore efficienza possibile nell'interesse delle procedure concorsuali trattate.

Solo una volta conclusosi favorevolmente il procedimento disciplinare lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura ha conferito, in data 13 maggio 1998, al dottor Nanna – previo concerto espresso (anche in favore di altri due magistrati) in data 23 aprile 1998 dal Ministro *pro-tempore* – l'Ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Bari.

Successivamente si è appreso per il tramite dell'Ispettorato Generale, cui era stato comunque affidato il compito di seguire gli sviluppi della vicenda, che, lo scorso anno, la Procura della Repubblica di Potenza ha aperto un procedimento penale a carico del suddetto dottor Nanna (e di altri soggetti, alcuni dei quali facenti parte del personale amministrativo degli uffici giudiziari di Bari) per gli ipotizzati reati di cui agli articoli 319, 319-ter, 323 e 378 del codice penale (corruzione, corruzione in atti giudiziari, abuso di ufficio, favoreggiamento).

Al riguardo, l'Ufficio inquirente ha comunicato che il procedimento, sorto a seguito di esposti sulla gestione della sezione fallimentare del Tribunale di Bari, è connotato da profili di particolare complessità (anche a ragione di un suo collegamento con altra procedura pendente a Bari) e versa ancora nella fase delle indagini preliminari: indagini svolte dal nucleo regionale di polizia tributaria di Bari e tuttora coperte dal segreto.

Tenendo conto di tali premesse appare inopportuno, allo stato, da parte del Ministro assumere iniziative anche ispettive che andrebbero inevitabilmente a sovrapporsi a quelle in atto condotte dall'Autorità Giudiziarica: resta fermo invece che il Ministro continuerà – come finora ha fatto – a seguire la vicenda mediante l'acquisizione di ogni utile informazione.

Quanto alla fase cautelare del procedimento per sequestro conservativo promosso dalla curatela del fallimento «Leset» nei confronti dell'avvocato Bruno Volpe essa si è conclusa, con esiti favorevoli per la parte ricorrente, con ordinanza, confermativa di un decreto in precedenza emesso, del 4 maggio 1999, non fatta oggetto di reclamo; alla successiva istanza avanzata dalla parte soccombente per l'ottenimento della declaratoria di inefficacia della misura cautelare concessa non si è fatto seguito per volontà dell'avvocato stesso; quest'ultimo, infatti, ha rinunciato all'azione nella prima udienza fissata per la fase di merito, peraltro ancora pendente, profilandosi l'eventualità di una transazione, nella quale la curatela, oltre a rivendicare la restituzione di un importo pari al lire

295.639.403, ha proposto azione risarcitoria per i danni derivanti, tra l'altro, da violazione della legge fallimentare.

La linearità di fondo dei passaggi della descritta vicenda processuale lascia sullo sfondo l'eventuale non corrispondenza dei tempi di fissazione dell'udienza delle prime due procedure menzionate, per la insussistenza di dati significativi atti a fondare la presunzione di parzialità ipotizzata dall'avvocato Volpe, le cui esigenze difensive non risulta siano state in alcun modo ostacolate dallo sviluppo complessivo del procedimento, il quale, per quanto si è detto, ha fatto registrare, alla fine, una rinuncia dell'avvocato medesimo all'istanza per la declaratoria di inefficacia del sequestro.

Il Sottosegretario aggiunge che, contrariamente a quanto asserito dall'interrogante, il Ministro non ha mai inteso non dare risposta agli atti di sindacato ispettivo da lui stesso presentati. Ha solo dovuto attendere che gli Uffici Giudiziari potessero fornire sulle vicende informazioni di una qualche significatività: cosa che era difficile pretendere all'epoca della presentazione delle interrogazioni, trattandosi di procedimenti che sono tuttora in fase iniziale e quindi coperti da segreto.

Interviene in sede di replica il senatore BUCCIERO, che si dichiara completamente insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo alle interrogazioni a sua firma e sottolinea come tale risposta confermi l'impressione che il Ministero della giustizia troppo spesso finisce per operare come una sorta di sindacato che protegge i magistrati, qualunque comportamento negativo essi abbiano posto in essere. Rileva inoltre come il rappresentante del Governo abbia risposto soltanto a tre delle ben nove interrogazioni da lui presentate sull'argomento e, pur rinviando una valutazione definitiva al momento in cui potrà esaminare il testo scritto della risposta fornita dal sottosegretario Ayala, ritiene di poter ribadire fin da ora le fortissime perplessità che suscita il fatto che non sia stata neppure presa in considerazione la possibilità di avviare il procedimento per disporre il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale del dottor Nanna, attuale Presidente del tribunale di Bari. Al riguardo, fermo il rispetto della presunzione di innocenza, deve rilevarsi che la presenza del dottor Nanna nel tribunale di Bari determina una situazione di grande imbarazzo in relazione ai fatti su cui è stata richiamata l'attenzione con le interrogazioni all'ordine del giorno, per cui il trasferimento per incompatibilità ambientale appare un'iniziativa opportuna che risponderebbe ad aspettative ampiamente diffuse.

Più in particolare, sottolinea come l'intervento del sottosegretario Ayala non si sia, tra l'altro, soffermato sugli aspetti di estrema delicatezza relativi alla corresponsione all'avvocato Bruno Volpe, nella sua qualità di curatore del fallimento Di Pinto e di curatore del fallimento «Leset», di compensi che dalla sezione fallimentare del tribunale di Bari sono stati successivamente ritenuti eccedenti la misura congrua e la cui liquidazione, in entrambi i casi, era stata proposta e ottenuta proprio dal dottor Nanna nel periodo in cui rivestiva le funzioni di giudice delegato ai predetti fallimenti.

Appaiono poi ancora più preoccupanti le modalità con cui viene condotto il procedimento penale sui fatti in questione da parte della Procura della Repubblica di Potenza, in quanto l'attività d'indagine sembra limitarsi a fatti specifici, senza investire quello che ha rappresentato, a suo avviso, il vero scandalo nel periodo di attività della sezione fallimentare del Tribunale di Bari rilevante ai fini qui considerati, rappresentato da criteri di nomina dei curatori fallimentari ispirati ad una preferenza del tutto ingiustificata verso un determinato gruppo di professionisti.

Il sottosegretario AYALA risponde quindi all'interrogazione n.3-01785 del senatore Greco, chiarendo preliminarmente che Teresa Massari era ristretta nella casa di reclusione di Trani in esecuzione di una condanna per furto e ricettazione con fine pena al 31 luglio successivo; inoltre era giudicabile per il reato di estorsione dinanzi il tribunale di Bari. Il Tribunale di sorveglianza di Bari ha precisato poi che dagli atti dell'ufficio risulta che aveva in passato presentato un'istanza di affidamento al servizio sociale ai sensi dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, definita in data 22 novembre 1996 con decreto di non luogo a provvedere per intervenuta rinuncia. Altra istanza volta ad ottenere il beneficio della liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 25 novembre 1996 al 24 novembre 1997 fu rigettata per il comportamento non regolare tenuto in carcere.

Chiarita la posizione giuridica della Massari, il rappresentante del Governo rappresenta che, in relazione al suicidio avvenuto nella predetta casa di reclusione il 28 marzo 1998, sono state promosse un'indagine amministrativa da parte del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e un'indagine penale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani; all'esito di tali indagini non sono emerse responsabilità del personale penitenziario o di altri.

L'indagine amministrativa ha consentito di accertare che la Massari, che era ristretta da sola in cella su sua richiesta, anche per la difficoltà che aveva nell'intrattenere rapporti con terze persone, è stata soccorsa alle ore 18,30 dall'agente di turno, il quale pochi minuti prima l'aveva vista intenta a guardare la televisione. In tale atteggiamento era stata peraltro notata anche da alcune detenute che si stavano recando nella sala dove si svolgono le attività socializzanti. La Massari è stata subito soccorsa e portata nell'infermeria del carcere dove il medico di servizio ha inutilmente tentato di rianimarla. Trasportata quindi in ospedale, i medici non hanno potuto che constatarne la morte, che dal referto, acquisito dall'autorità giudiziaria, risulta avvenuta alle ore 18,50.

Nella relazione ispettiva si evidenzia che la Massari era sottoposta al regime di grande sorveglianza, regime che prevede un più attento controllo rispetto agli altri detenuti; tale regime era stato disposto per le sue condizioni di salute, per avere attuato precedentemente, quando si trovava nel carcere di Bari, atti autolesionistici – che in una occasione hanno comportato anche il ricovero in ospedale – e per le difficoltà accennate ad avere rapporti con terze persone, a ragione delle quali aveva subito anche

procedimenti disciplinari. Dagli accertamenti è risultato poi che sono state osservate le disposizioni alle quali gli operatori penitenziari devono attenersi per i detenuti nei cui confronti viene disposta tale speciale sorveglianza. Peraltro era stata scelta, proprio per le condizioni della Massari, una cella ubicata in luogo facilmente sorvegliabile dagli operatori penitenziari, che, infatti, si accorsero del drammatico gesto poco dopo che era avvenuto.

Quanto all'indagine penale, la competente Procura della Repubblica ha precisato che fin dal primo momento sono risultate evidenti le cause della morte per cui non è stato ritenuto necessario disporre l'autopsia. Quindi, non essendo emerse responsabilità a carico di terzi, è stata richiesta l'archiviazione, accolta dal GIP con provvedimento del 6 maggio 1998.

Con riferimento agli altri quesiti posti dall'atto ispettivo si evidenzia che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha rappresentato che le organizzazioni sindacali hanno più volte richiesto l'assegnazione al carcere femminile di Trani di un comandante di reparto. Il Dipartimento ha ritenuto tuttavia di non condividere tale richiesta poiché in un complesso penitenziario retto con un'unica direzione è apparsa inopportuna la presenza di due comandanti di reparto con distinte competenze. Inoltre si è tenuto conto che la Casa di Reclusione di Trani costituisce una semplice sezione della Casa Circondariale e non un autonomo istituto.

Sulla gestione complessiva dell'istituto di Trani l'Amministrazione Penitenziaria ha peraltro evidenziato che non sono emerse particolari disfunzioni o carenze organizzative.

Per quanto concerne le problematiche connesse alle case mandamentali, come è noto la legge 3 agosto 1999, n. 265 - articolo 34 - ne ha disposto la soppressione. Il relativo provvedimento è in corso di perfezionamento. La stessa norma, al comma 3, ha previsto peraltro il mantenimento, quali istituti penitenziari, di 25 strutture mandamentali individuate sulla base di specifici criteri (condizioni strutturali, capienza ed economicità gestionale). Con provvedimento in data 17 febbraio scorso, al visto dell'organo di controllo, sono stati individuati tali istituti. In applicazione di tale normativa il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha precisato che sta procedendo, con provvedimenti in corso di perfezionamento, all'acquisizione delle predette 25 strutture. Per la regione Puglia saranno mantenuti gli istituti di Altamura, Casamassima e Spinazzola, in provincia di Bari, Bovino, Trinitapoli e Rodi Garganico, in provincia di Foggia ed infine Maglie in provincia di Lecce.

L'Amministrazione Penitenziaria ha infine precisato che nella regione Puglia il solo istituto penitenziario di San Severino è adibito esclusivamente alla cura e all'assistenza dei detenuti tossicodipendenti. In tale istituto, che non presenta una situazione di sovraffollamento e nel quale viene attuato un regime di custodia attenuata, i detenuti sono ben inseriti nei programmi riabilitativi, secondo protocolli terapeutici redatti d'intesa tra l'*equipe* dell'istituto e il competente SERT.

Il Sottosegretario Ayala ricorda, in conclusione, che il Governo ha assunto importanti iniziative, in via di attuazione, per quanto riguarda le problematiche relative all'assistenza sanitaria degli internati e dei detenuti tossicodipendenti.

Infatti, l'articolo 5 della legge 30 novembre 1998 ha autorizzato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il riordino della medicina penitenziaria con l'obiettivo del miglioramento dell'assistenza sanitaria all'interno degli istituti penitenziari. Sulla base di tale delega è stato emanato il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.

In particolare l'articolo 8, comma primo, del citato decreto legislativo stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferite al servizio sanitario nazionale le funzioni sanitarie svolte dall'Amministrazione Penitenziaria con riferimento ai settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti. Con circolare del 28 dicembre 1999 a firma congiunta dei Ministri della Giustizia e della Sanità e con circolare del 29 dicembre a firma del Direttore Generale dell'Amministrazione Penitenziaria sono state impartite le disposizioni attuative del citato decreto.

Si tratta di una significativa riforma che si auspica possa contribuire a migliorare il livello, anche qualitativo, dell'assistenza sanitaria in favore dei detenuti tossicodipendenti. Il Governo seguirà certamente con la massima attenzione questa prima fase d'avvio della riforma in questione, pronto a valutare l'eventuale necessità di interventi correttivi nel settore.

Il senatore GRECO, intervenendo in sede di replica, sottolinea che con l'interrogazione da lui presentata non si intendeva in alcun modo richiamare l'attenzione su ipotetiche responsabilità penali del personale di polizia penitenziaria nella morte della signora Teresa Massari, ma piuttosto si voleva rimarcare la gravità delle conseguenze derivanti dalla mancata attuazione di quanto previsto dall'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica n.309 del 1990 – recante il testo unico delle leggi in materia di stupefacenti – secondo cui la pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socioriabilitativi. Nell'intervento del rappresentante del Governo non è stato spiegato, infatti, perchè una persona come la signora Teresa Massari, detenuta per reati legati alla sua condizione di tossicodipendente, non si trovasse in un istituto diverso dal carcere di Trani.

Di fronte ad una simile situazione è del tutto evidente l'inadempienza del Governo, inadempienza che a suo avviso, si può spiegare soltanto alla luce del disegno, perseguito dal medesimo Governo, di determinare una situazione tale da imporre e giustificare un intervento normativo nel senso della liberalizzazione in materia di stupefacenti. A questo proposito evidenzia come da più parti continui a richiamarsi drammaticamente l'attenzione sulla presenza di un numero eccessivo di tossicodipendenti nelle carceri italiane, e come ciò determini negli istituti penitenziari uno stato

di cose insostenibile, mentre è innegabile che, qualora venisse data finalmente attuazione alle previsioni contenute nel citato articolo 95, la realizzazione di istituti idonei allo svolgimento di programmi terapeutici e socioriabilitativi consentirebbe di affrontare la situazione in maniera più incisiva rendendone meno drammatiche le conseguenze.

Si sofferma quindi sui problemi specifici riguardanti il carcere di Trani, dove la carenza di fondi rende impossibile ormai da troppo tempo assicurare ai detenuti un livello di assistenza accettabile.

Si dichiara in conclusione insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario AYALA risponde, infine, all'interrogazione n. 3-03216 del senatore Bosi, ricordando, innanzitutto, che la vicenda del dottor Nicola Silvestri, direttore coordinatore di istituto penitenziario, ha formato oggetto dell'interrogazione n. 4-14780 a firma dei senatori Callegaro, D'Onofrio e dello stesso senatore Bosi, alla quale è stata data risposta il 30 ottobre 1999.

Anche in merito all'attuale interrogazione è stato interessato il competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che ha fornito elementi di aggiornamento e di ulteriore precisazione dei fatti in base ai quali è possibile ricostruire la vicenda nei termini che seguono.

Per quanto riguarda i vari trasferimenti, la predetta amministrazione ha innanzi tutto precisato che il dottor Nicola Silvestri propose ricorso giurisdizionale avanti al TAR per la Toscana per l'annullamento del provvedimento del 21 marzo 1997 con il quale era stato disposto il suo trasferimento dalla Casa Circondariale di Empoli al Provveditorato Regionale di Firenze, a seguito delle difficoltà sorte tra la Direzione dell'istituto e le Organizzazioni che operano sul territorio per la trattazione di affari di primaria importanza sociale e penitenziaria, con i conseguenti negativi effetti sulle attività finalizzate al trattamento dei detenuti, difficoltà che si riteneva fossero riconducibili all'inerzia del dottor Silvestri, responsabile della struttura. Con ordinanza n. 280 del 22 aprile 1997, il TAR respingeva l'istanza incidentale di sospensiva che il ricorrente aveva avanzato unitamente alla richiesta di accoglimento del ricorso. Avverso detta statuizione il Silvestri proponeva ricorso al Consiglio di Stato che veniva respinto con ordinanza n. 1827 del 1997, per mancanza dei presupposti di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Successivamente il TAR adito, con sentenza n. 44 del 1998, accoglieva però, nel merito, il ricorso *de quo*, per violazione del principio del contraddittorio, poiché non era stato consentito all'interessato di partecipare fattivamente alla determinazione consensuale del contenuto del provvedimento. Interessata al riguardo, l'Avvocatura dello Stato riteneva non utilmente impugnabile la sentenza, in quanto non sussistevano ragioni di celerità che giustificavano la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento.

Nelle more della decisione definitiva nel merito del TAR, che accolse il ricorso per vizi procedurali, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, su richiesta dello stesso Silvestri, dispose l'invio di detto funzionario in missione continuativa presso l'Istituto penitenziario di Pistoia, con decorrenza dal 3 marzo 1998, con l'incarico di assumere la reggenza dell'istituto stesso, in quanto il direttore titolare era stato a sua volta destinato provvisoriamente ad altro incarico presso la sede centrale del Dipartimento.

Nel mese di febbraio 1999, nel corso di una visita ispettiva, due dipendenti della casa circondariale di Pistoia rendevano dichiarazioni con le quali segnalavano di avere ricevuto particolari attenzioni da parte del direttore. Di tali dichiarazioni veniva informata la Procura della Repubblica di Pistoia presso la quale è attualmente pendente procedimento penale.

Nel corso dell'ispezione emergeva anche una situazione di generale confusione riconducibile alle modalità di direzione dell'istituto, oltre ai gravi fatti sopra accennati.

Atteso quanto sopra, con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione Penitenziaria del 31 marzo 1999, il Silvestri veniva trasferito presso il Provveditorato generale di Firenze – carente di figure direttive – così reiterando l'originario provvedimento che era stato annullato dal TAR per i vizi procedurali.

Con ordinanza del 22 aprile 1999 il Pretore di Empoli sospendeva in via cautelare, su ricorso dell'interessato, il predetto provvedimento del 31 marzo e ordinava la reintegrazione del dottor Silvestri nella titolarità della sede di Empoli, reintegrazione che avveniva con provvedimento dell'amministrazione dell'11 maggio successivo, mentre per il giudizio di merito la causa, riassunta nei termini previsti, veniva fissata al 17 febbraio 2000. A tale udienza il giudice del lavoro ha sospeso il giudizio, fissando alle parti il termine di giorni 60 per promuovere il tentativo di conciliazione. Con provvedimento, infine, del 22 novembre 1999, l'Amministrazione, ha disposto il trasferimento del dottor Silvestri, su sua richiesta, al Provveditorato Regionale di Firenze. Anche avverso tale provvedimento il Silvestri ha presentato ricorso (sebbene esso, come detto, fosse stato adottato su sua richiesta), ancora pendente.

Per quanto riguarda gli sviluppi giudiziari della vicenda, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha rappresentato che nel frattempo il Silvestri ritenendo lesi i propri diritti, con atti rispettivamente del 29 luglio e del 2 novembre 1998, agiva giudizialmente innanzi al pretore, in funzione di giudice del lavoro, e avanti al TAR, per la mancata ottemperanza della citata sentenza n. 44 del 1998, a lui favorevole.

Il pretore di Empoli, all'udienza del 19 novembre 1998 accoglieva il ricorso e condannava l'Amministrazione al pagamento in favore del Silvestri della somma di lire 150 milioni, oltre interessi e rivalutazione fissati, in lire 12 milioni e 750 mila.

Per tale pagamento, il Silvestri eseguiva un pignoramento a carico della Banca d'Italia, in qualità di terzo, per le somme di cui sopra.

Avverso la sentenza di condanna del pretore l'amministrazione proponeva però appello, accolto dal Tribunale di Firenze che, con sentenza del 12 maggio 1999, dichiarava il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Al riguardo il Tribunale osservava innanzi tutto che la posizione giuridica del pubblico dipendente, a fronte di un provvedimento del datore di lavoro che ne dispone il trasferimento ad altra sede, ha sempre natura e consistenza di mero interesse legittimo. In ogni caso l'illegittimità del provvedimento non può essere posta a fondamento di una pretesa risarcitoria del dipendente, esperibile solo a tutela di diritti soggettivi, a meno che il danno lamentato sia frutto di un comportamento non già meramente illegittimo, ma addirittura illecito da parte della pubblica amministrazione: illiceità che, nel caso di specie, non era emersa da alcuna circostanza.

Pertanto, sulla base di tale pronuncia, sono state avviate da parte dell'Amministrazione le procedure per il recupero delle somme percepite dal Silvestri.

Con sentenza n. 256 del 1999 il TAR della Toscana accoglieva il ricorso in ottemperanza *ex adverso* proposto in ordine al giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 44 del 1998.

In merito agli ulteriori profili amministrativi e disciplinari della vicenda, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha rappresentato, innanzi tutto, che con l'ordinanza del 22 aprile 1999 sopra ricordata, il pretore di Empoli aveva motivato la sospensione del provvedimento del Direttore Generale del 31 marzo, che aveva disposto il trasferimento a Firenze, anche con le gravi condizioni di salute del Silvestri.

Atteso quanto sopra, veniva disposto dall'amministrazione nei confronti del dottor Silvestri l'accertamento medico collegiale *ex* articoli 129 e 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.

Il pretore di Empoli, su ricorso del Silvestri, sospendeva il provvedimento che disponeva la visita e il reclamo avverso tale provvedimento veniva rigettato dal tribunale di Firenze, poiché il Provveditore aveva ommesso di indicare un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dell'interessato, nonché l'avvertimento della possibilità di essere assistito da un medico di fiducia.

Attese le ragioni meramente procedurali per le quali il ricorso era stato rigettato, l'amministrazione in data 24 settembre 1999 ha notificato al dottor Silvestri altro provvedimento con il quale viene nuovamente attivata la procedura per il suddetto accertamento medico, procedura ancora in corso.

Il dipartimento ha altresì comunicato che nei confronti del dottor Silvestri fu promosso, con atto d'incolpazione dell'8 febbraio 1999, procedimento disciplinare per violazione dell'articolo 80, lettera a) del Testo Unico n. 3 del 1957. Il predetto ufficio ha precisato che il procedimento fu instaurato a seguito di nota del provveditore regionale di Firenze, che segnalava che il dottor Silvestri, quale direttore dell'istituto penitenziario di Pistoia, non aveva trattato con l'urgenza e l'attenzione necessarie

la pratica relativa alla denuncia di gravi minacce per la propria incolumità presentata da un agente penitenziario.

Tale procedimento è ormai pervenuto alla fase decisionale.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha infine segnalato che nei confronti del dottor Silvestri risulta pendente, oltre al procedimento penale presso la Procura di Pistoia, di cui si è detto, il procedimento penale n. 3317/97 presso la Procura della Repubblica di Firenze per i reati di cui all'articolo 81 del codice di procedura civile e dell'articolo 323 del codice penale. Nell'ambito di tale procedimento il GIP presso il locale Tribunale, con ordinanza del 22 novembre 1999, ha disposto l'applicazione nei confronti del Silvestri della misura interdittiva della sospensione da un pubblico ufficio per mesi due, per cui l'efficacia del Provvedimento ministeriale sopra ricordato di trasferimento del funzionario al Provveditorato Generale di Firenze veniva sospesa fino all'estinzione della predetta misura.

Al termine di detto periodo di sospensione il dottor Silvestri è stato reintegrato in servizio con decorrenza dal 24 gennaio scorso presso il Provveditorato Generale di Firenze. Egli non si è però presentato facendo pervenire al predetto ufficio un telegramma con il quale ha comunicato di essere ammalato. In data 7 marzo scorso ha inviato al Provveditorato un ulteriore telegramma con il quale ha confermato che perdura lo stato di malattia, senza peraltro precisare la prognosi. Alla data di oggi è ancora assente.

Così delineata nei suoi passaggi essenziali e più significativi la vicenda oggetto dell'interrogazione cui si risponde, si osserva che alla luce di quanto sopra non è dato ravvisare, allo stato, comportamenti da parte dell'Amministrazione nei confronti del dottor Silvestri, che possano definirsi persecutori o comunque determinati dalla volontà di recargli danno.

Come prima ricordato gli accertamenti medico-collegiali furono disposti solo dopo che il Pretore di Empoli, con la pronuncia del 22 aprile 1999, nel sospendere il provvedimento di trasferimento del Silvestri dalla Casa Circondariale di Empoli al Provveditorato Regionale di Firenze, aveva fatto riferimento alle gravi condizioni di salute del ricorrente. E l'accertamento medico richiesto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria era proprio diretto a valutare la compatibilità dello stato di salute del funzionario con il pieno e proficuo svolgimento delle responsabilità ed attribuzioni connesse all'incarico ricoperto.

Al riguardo, si sottolinea che il Tribunale di Firenze, decidendo sul reclamo presentato dall'Amministrazione avverso l'ordinanza pretorile, ha evidenziato, nella motivazione, la piena legittimità della pretesa dell'Amministrazione intesa a sottoporre a visita medico-legale il dipendente in questione.

Si aggiunge che le regioni per le quali sono stati accolti ricorsi del dottor Silvestri, sostanzialmente riconducibili a vizi procedurali, non sono certamente indicative di una volontà dell'Amministrazione di perseguire interessi diversi o contrari a quelli istituzionali, e inoltre la causa re-

lativa al provvedimento del 31 marzo 1999 che ha disposto il trasferimento del funzionario presso il Provveditorato Regionale di Firenze è ancora in corso. Tutti i provvedimenti furono adottati dall'Amministrazione all'esito di accertamenti ispettivi, dai quali sono emersi fatti gravi, anche di rilevanza penale, e tali da condurre da ultimo al provvedimento di sospensione dalle funzioni, adottato dal GIP di Firenze.

Quanto poi al pagamento a titolo risarcitorio, esso è avvenuto a seguito di pignoramento presso terzi disposto in esecuzione della decisione del Pretore di Empoli, poi annullata dal Tribunale di Firenze. Anche riguardo a tale profilo della vicenda non si vede quale rilievo possa essere mosso, almeno allo stato degli atti, nei confronti dei funzionari dell'Amministrazione che si sono interessati della questione.

Per quanto concerne l'asserita, esorbitante presenza nell'istituto diretto dal Silvestri di gruppi di animatori e operatori esterni, si comunica che il numero totale di coloro che operano presso la casa circondariale di Empoli è di 31 unità e si pone a disposizione degli interroganti il prospetto dei programmi e dei progetti effettivamente svolti da tali operatori e di quelli in via di realizzazione, precisando che tutti sono stati preventivamente concordati ed approvati dalla Direzione.

Con riferimento all'ultimo quesito il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha rappresentato che il personale di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Empoli, ammontante a 51 unità, risulta in esubero rispetto alle esigenze della struttura che ospita attualmente solo 13 detenute.

Attesa tale situazione, è stato precisato che, in attesa di un incontro con le organizzazioni sindacali per definire il contingente di organico da porre in mobilità, è stato autorizzato il Provveditore Regionale a disporre l'invio in missione di un massimo di dieci unità presso altre strutture regionali che hanno carenza di personale.

Il senatore BOSI, intervenendo in sede di replica, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo e ribadisce che la vicenda che ha riguardato il dottor Nicola Silvestri appare estremamente preoccupante e di inaudita gravità. È innegabile che il funzionario in questione è stato fatto oggetto di una vera e propria azione persecutoria volta a dimostrare la sua inidoneità alla direzione di qualsiasi struttura carceraria e motivata, in realtà, dalla decisione del dottor Silvestri di non subire le pressioni con cui lo si voleva indurre a rinunciare alla direzione della casa circondariale di Empoli nella prospettiva di assicurare a tale istituto penitenziario una direzione «al femminile», ritenuta più adeguata alla popolazione penitenziaria dello stesso, costituita esclusivamente da detenute.

L'atteggiamento persecutorio dell'Amministrazione penitenziaria nei confronti del dottor Silvestri è stato altresì indotto dall'avversione nei confronti del medesimo da parte delle strutture del volontariato interessate ad operare nell'ambito del carcere.

La gravità di quanto accaduto emerge poi anche dal carattere reiterato delle iniziative assunte dall'Amministrazione penitenziaria nei confronti

del dottor Silvestri, e ciò nonostante molti dei provvedimenti adottati siano stati censurati dall'autorità giurisdizionale.

Si è in presenza di un accanimento che non trova alcuna giustificazione e nei confronti del quale pertanto non può non ribadirsi un giudizio fortemente negativo.

Il Presidenza dichiara infine concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 12,45.

564^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

(4524) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54 recante l'autorizzazione al Ministero della Giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado

(Esame e rinvio)

Riferisce il presidente PINTO, il quale premette che il decreto-legge all'esame è volto ad autorizzare il Ministero della giustizia a stipulare contratti a tempo determinato per diciotto mesi, fino ad un massimo di 1850, con soggetti impegnati in lavori socialmente utili presso gli uffici giudiziari, alla data di scadenza dei progetti in corso. Il provvedimento assume caratteristiche di necessità e di urgenza sia al fine di garantire l'avvio delle recenti ed importanti riforme di natura ordinamentale e processuale, quali l'istituzione del giudice unico di primo grado e l'introduzione in Costituzione dei principi del «giusto processo», sia per non privare gli uffici giudiziari del rilevante apporto attualmente assicurato dai lavoratori socialmente utili. A breve distanza di tempo, infatti, verranno a scadenza i contratti in essere relativi a circa 1200 di questi lavoratori.

I destinatari dei contratti a tempo determinato che costituiscono oggetto del decreto-legge sono sia i soggetti impegnati in lavori socialmente

utili per effetto della convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, sia i lavoratori impegnati in progetti di utilità collettiva realizzati dalle Corti d'appello della Sicilia, su autorizzazione del Ministero della giustizia, in forza dell'articolo 12 della legge della Regione Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modificazioni. Per questi ultimi, va sottolineato che, a partire dal 1998, il Ministero della giustizia si è assunto tutti gli oneri economici, sia previdenziali che retributivi. Nella cifra complessiva di 1850 unità sono stati inoltre computati anche i lavoratori socialmente utili che prestano servizio presso i centri di giustizia minorile istituiti in Liguria, Friuli Venezia Giulia e Puglia, per un ammontare complessivo di circa 118 unità. Per mero errore materiale, tuttavia, ad essi non si fa espresso riferimento nel testo dell'articolo 1 del decreto, che dovrebbe di conseguenza essere emendato in questo senso.

Vi è, inoltre, una terza categoria di lavoratori socialmente utili – quelli, cioè, impiegati presso gli uffici giudiziari sulla base di progetti approvati da Comuni e Province della Regione siciliana – che non è presa in considerazione dal decreto-legge all'esame. L'estensione anche a tali soggetti, il cui numero complessivo ammonterebbe a circa 107 unità, della disciplina recata dal provvedimento in titolo necessiterebbe, pertanto, di un'ulteriore copertura finanziaria.

Auspica, in conclusione, una rapida conversione del decreto-legge.

Ha la parola il senatore CENTARO, il quale rileva che se lo scopo perseguito dal decreto-legge è quello di assicurare la permanenza dei lavoratori socialmente utili al servizio degli uffici giudiziari presso i quali hanno maturato esperienza professionale, si dovrebbe consentire la stipula dei relativi contratti non soltanto con i soggetti impegnati in progetti di utilità collettiva realizzati dalle Corti d'appello della Sicilia, ma anche con i soggetti che da tempo prestano la propria attività presso gli uffici giudiziari della medesima regione in forza di progetti approvati dai Comuni o dalle Province. Annunzia, pertanto, la presentazione di emendamenti intesi ad estendere le previsioni del decreto-legge anche a tali soggetti, il cui numero complessivo si attesterebbe intorno alle 107 unità.

Il senatore RUSSO si dichiara favorevole al contenuto del provvedimento all'esame, che, peraltro, dà esecuzione ad un ordine del giorno approvato dall'Assemblea del Senato il 5 ottobre 1999, in sede di esame dei disegni di legge nn. 3807 e abbinati, rilevando, peraltro, che non risulta sufficientemente chiaro quali siano gli intendimenti del Governo allorchè interverrà la scadenza anche dei contratti a tempo determinato della durata di diciotto mesi, dei quali il decreto-legge autorizza la stipulazione. Aderisce alla proposta formulata dal presidente Pinto di estendere espressamente le previsioni del decreto anche ai lavoratori socialmente utili che prestano servizio presso i centri di giustizia minorile e sostiene inoltre, che la situazione dei lavoratori che, al pari di quelli impegnati in progetti

di utilità collettiva realizzati dalle Corti d'appello della Sicilia, prestano la propria attività presso uffici giudiziari della medesima Regione in virtù di progetti approvati dai Comuni o dalle Province, deve essere adeguatamente considerata e disciplinata, anche al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento. Chiede, infine, al Governo se non sussistano analoghe situazioni anche al di fuori della Regione Sicilia.

Il Presidente RELATORE sottolinea, con riferimento al quadro temporale preso in considerazione dal decreto-legge in conversione, che il provvedimento ricalca sostanzialmente la soluzione tecnica prescelta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 494, che ha autorizzato il Ministero per i beni e le attività culturali alla stipula di contratti a tempo determinato, in ragione, in quel caso, delle particolari necessità di personale per l'apertura dei musei connesse alle celebrazioni giubilari.

Ha quindi la parola il senatore BATTAGLIA, il quale si dichiara soltanto parzialmente soddisfatto dal contenuto del decreto-legge. Esso, infatti, oltre a non eliminare la situazione di precarietà nella quale attualmente versano i lavoratori socialmente utili, non prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato anche con quei lavoratori che, assunti a seguito di progetti approvati dai Comuni e dalle Province, hanno sempre proficuamente e validamente prestato la propria attività al servizio degli uffici giudiziari: questi soggetti non possono subire un trattamento diverso e deteriore rispetto ai loro colleghi impegnati in progetti di utilità collettiva realizzati direttamente dalle Corti d'appello della Sicilia. Annunzia, di conseguenza, la presentazione di emendamenti intesi ad eliminare tale disparità di trattamento; e la necessità di un intervento in questa direzione risulta evidente anche alla luce dei notevoli carichi di lavoro gravanti sugli uffici giudiziari siciliani.

Il sottosegretario AYALA, pur sottolineando la necessità che i soggetti impegnati in progetti di utilità collettiva approvati dai Comuni e dalle Province siciliane ricevano un'adeguata considerazione a livello normativo, fa presente che il Ministero della giustizia non dispone di informazioni precise circa il loro numero ed l'attività da essi svolta. Mentre, infatti, i progetti di utilità collettiva realizzati dalle Corti d'appello della Sicilia sono previamente autorizzati dallo stesso Ministero della giustizia, che di conseguenza è a completa conoscenza dei dati relativi, per i progetti approvati dai Comuni e dalle Province sarebbe necessaria un'indagine presso tutti i singoli uffici giudiziari che se ne avvalgono.

Inoltre l'estensione delle previsioni del decreto-legge in conversione anche ai lavoratori da ultimo menzionati implicherebbe il problema di reperire un'ulteriore copertura finanziaria, rispetto a quella prevista dal provvedimento all'esame, problema sul quale appare indispensabile un approfondimento.

Il senatore MELONI chiede al Governo di fornire dati più precisi circa la distribuzione sull'intero territorio nazionale delle 1850 unità di lavoratori socialmente utili con i quali il decreto-legge autorizza la stipulazione di contratti a tempo determinato.

La Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo alle ore 12 di giovedì 23 marzo 2000.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3979) Disposizioni in materia di indagini difensive, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 marzo scorso.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore FOLLIERI esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2 e parere favorevole sull'emendamento 2.3.

Il sottosegretario AYALA ritira l'emendamento 2.2 e concorda con il relatore per quanto riguarda l'emendamento 2.1.

Il senatore RUSSO, con riferimento all'emendamento 2.3, pur non essendo nel merito contrario a tale proposta modificativa, ne sottolinea però il carattere fortemente innovativo – in quanto attualmente non è prevista alcuna incapacità a testimoniare nei confronti del difensore – che rende opportuna una attenta riflessione sulle problematiche ad essa sottese.

Il senatore CENTARO evidenzia come, nella concreta prassi giudiziaria, la testimonianza da parte del difensore costituisca un'eventualità del tutto ipotetica in conseguenza del vincolo del segreto professionale cui il difensore stesso è tenuto. Peraltro, al fine di realizzare una più corretta equiparazione fra accusa e difesa, la nuova incompatibilità che verrebbe introdotta, qualora fosse approvato l'emendamento 2.3, potrebbe essere limitata esclusivamente ai casi in cui il difensore abbia svolto attività di investigazione difensiva.

Il sottosegretario AYALA, recependo il suggerimento da ultimo avanzato dal senatore Centaro, modifica l'emendamento 2.3 riformulandolo nell'emendamento 2.3 (Nuovo testo).

Il senatore RUSSO evidenzia come una soluzione alternativa potrebbe essere quella di prevedere che il difensore e i suoi ausiliari non possano deporre sul contenuto delle dichiarazioni che sono state documentate ai sensi del nuovo articolo 391-ter del codice di procedura penale, come risultante a seguito dell'approvazione dell'emendamento 8.1000 (Ulteriore nuovo testo) già pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 15 marzo scorso.

Il relatore FOLLIERI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.3 (Nuovo testo), pur ritenendo sostanzialmente superflua la nuova formulazione dell'emendamento rispetto a quella originaria.

Il senatore CENTARO fa proprio l'emendamento 2.1 che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza della proponente.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 2.1.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 2.3 (Nuovo testo).

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Follieri a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo come risultante a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame in Commissione, autorizzandolo altresì ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari.

La seduta termina alle ore 21,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3979**Art. 2.**

Sopprimere l'articolo.

2.1

SCOPELLITI

Sopprimere l'articolo.

2.2

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 197 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: "*d*) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero, difensore ovvero loro ausiliario o assistente"».

2.3

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 197 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: "*d*) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero, difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva, ovvero loro ausiliario o assistente"».

2.3 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 21 MARZO 2000

283^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Interviene il dottor Fabrizio Saccomanni, presidente del tavolo economico del Patto di stabilità per l'Europa del Sud-Est.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica altresì che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata questa forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali con particolare riferimento al ruolo e alla presenza dell'Italia. Audizione del dottor Fabrizio Saccomanni, presidente del tavolo economico del Patto di stabilità per l'Europa del Sud-Est.

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta dell'8 marzo scorso.

Il presidente MIGONE dà il benvenuto al dottor Fabrizio Saccomanni, nella sua qualità di presidente del Tavolo per la ricostruzione economica, sviluppo e cooperazione del Patto di Stabilità per l'Europa sud-orientale. Fa presente che, essendo il Patto un'iniziativa a carattere multilaterale, l'audizione del dottor Saccomanni trova la più appropriata collocazione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle organizzazioni interna-

zionali, ma servirà anche ad integrare l'attività che la Commissione sta svolgendo, in varie sedi, per approfondire tutti i problemi inerenti ai Balcani. Dà quindi la parola al dottor Saccomanni, per l'intervento introduttivo.

Il dottor Fabrizio SACCOMANNI ricorda in primo luogo che il Patto di Stabilità per l'Europa sud-orientale è stato lanciato su iniziativa dell'Unione Europea, al Consiglio Europeo di Colonia nel giugno 1999. Ad esso hanno aderito, oltre ai Quindici, gli altri paesi industrializzati partecipanti al G 8, tutti gli Stati della regione europea sud-orientale, nonché le principali organizzazioni internazionali e le istituzioni finanziarie internazionali. Per ristabilire una pace durevole e uno sviluppo sostenibile, tutti i soggetti che hanno sottoscritto il Patto hanno ritenuto necessario perseguire una pluralità di obiettivi – in campo politico, economico e in ordine alla sicurezza interna ed esterna – e adottare un approccio regionale, considerando cioè l'Europa sud-orientale come una sola regione, sia pure a carattere multinazionale.

Peraltro i paesi destinatari degli interventi del Patto di Stabilità sono l'Albania, la Repubblica Federale di Jugoslavia, la Macedonia, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, la Romania e la Bulgaria. Tali paesi sono tutti caratterizzati da una grave arretratezza economica – il prodotto interno lordo totale si aggira intorno ai 100 miliardi di dollari – e difficilmente potrebbero aspirare a uno sviluppo significativo dell'economia, se non si inseriscono in politiche economiche e commerciali concepite per aree più vaste. In prospettiva, l'obiettivo principale che essi si pongono è l'integrazione nelle strutture euro-atlantiche, soprattutto con riferimento all'associazione all'Unione Europea e all'ingresso nell'Organizzazione Mondiale del Commercio.

In occasione del vertice dei Capi di stato e di governo del Patto di Stabilità, tenutosi a Sarajevo il 31 luglio 1999, vi è stato un ampio consenso circa alcuni principi fondamentali. In primo luogo è stata affermata l'esigenza di superare il retaggio di sistemi economici controllati dallo Stato, per approdare a un'economia orientata al mercato. Occorre inoltre che il sostegno finanziario della comunità internazionale alla nascita di un sistema economico autosufficiente non determini una sorta di assuefazione all'assistenza, nei paesi destinatari, e che non gravi esclusivamente sui bilanci pubblici dei paesi donatori e degli organismi internazionali, ma provenga anche da fonti private, nella forma di finanziamenti bancari e di investimenti diretti da parte delle imprese.

Il dottor Saccomanni dà conto poi dell'articolazione organizzativa del Patto di Stabilità, che è impostato su tre tavoli di lavoro: il primo è il Tavolo per la democratizzazione dei diritti umani, il secondo è il Tavolo per la ricostruzione economica, sviluppo e cooperazione – da lui presieduto – e il terzo è il Tavolo sulla sicurezza. Già nella prima riunione svoltasi a Bari, nell'ottobre 1999, il Tavolo economico individuò come principali linee di azione la realizzazione di progetti infrastrutturali e l'*institution building*, per quel che riguarda l'integrazione economica e commerciale.

Alla Banca Mondiale è stato richiesto di delineare una strategia complessiva di sviluppo regionale, che ha preso la forma di un rapporto presentato alla riunione del Tavolo II svoltasi a Skopje nei giorni 10 e 11 febbraio scorsi. In tale rapporto è attribuito un peso rilevante alle riforme strutturali e alla liberalizzazione degli scambi, parallelamente agli sforzi di ricostruzione da intraprendere in alcuni paesi. La Banca Europea degli Investimenti (BEI) è stata designata come capofila per la valutazione dei progetti relativi alle infrastrutture regionali: alla riunione di Skopje la BEI ha riferito di aver esaminato oltre 400 progetti, dei quali 45 risultavano realizzabili nel breve termine e circa 80 attuabili nel medio periodo. La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) è invece capofila dei progetti del settore privato, con particolare riguardo alla promozione di piccole e medie imprese e alla fornitura di servizi finanziari.

Passando al campo d'azione dell'*institution building*, riferisce che alla Commissione Europea è stato assegnato il ruolo di capofila per la rimozione delle barriere commerciali tra i paesi della regione, dal momento che la creazione di un sistema commerciale regionale è vista come un primo passo verso la futura integrazione nel mercato europeo. La Commissione Europea ha riferito nella riunione di Skopje sui progressi compiuti nella negoziazione di accordi di stabilizzazione e associazione con alcuni paesi della regione.

Un altro obiettivo fondamentale è la promozione di un clima favorevole agli investimenti, sia interni che esteri, che richiede l'adeguamento della legislazione in materia civile, commerciale e tributaria nonché una regolamentazione di altri settori, a cominciare da quello delle transazioni valutarie. Il Tavolo II ha promosso una Carta degli investimenti (*Investment Compact*), formalmente approvata alla riunione di Skopje, che contiene una serie di impegni la cui applicazione sarà attentamente monitorata dall'OCSE, nonché da un organo consultivo istituito nel gennaio scorso, il *Business Advisory Council*, che comprende gli amministratori delegati di aziende private, europee, statunitensi, giapponesi e della regione.

Il dottor Saccomanni riferisce poi che la Commissione Europea e la Banca Mondiale hanno convocato per i giorni 29 e 30 marzo prossimi la *Regional Funding Conference*, cioè la Conferenza dei donatori bilaterali e delle istituzioni multilaterali, il cui obiettivo è di reperire le risorse necessarie per il finanziamento dei progetti sottoposti al Patto di Stabilità. In particolare, il Coordinatore speciale del Patto Bodo Hombach ha messo in evidenza nel suo rapporto preparatorio i cosiddetti *quick start projects*, cioè le iniziative e i progetti la cui realizzazione può essere iniziata entro un arco di tempo di 12 mesi. Nel complesso si tratta di un pacchetto di progetti e iniziative per un costo totale di 1.539 milioni di euro, di cui 814 milioni sono stati già reperiti attraverso linee di credito delle istituzioni internazionali e contributi dei singoli donatori; resta quindi un saldo da finanziare per 725 milioni di euro, che sarà oggetto delle deliberazioni della Conferenza regionale.

Malgrado i ricorrenti episodi di tensione nella regione, il Patto di Stabilità può raggiungere i suoi obiettivi purché si rinnovi lo slancio politico

che portò alla sua firma e la Conferenza approvi il finanziamento di un pacchetto di progetti, che sia considerato dagli stati della regione sufficientemente equilibrato dal punto di vista geografico e settoriale. In secondo luogo è necessario che vi siano progressi anche nel campo delle riforme strutturali e che venga introdotta qualche forma di condizionalità rispetto al finanziamento dei progetti; parallelamente le banche e le imprese dei paesi industrializzati dovrebbero riconsiderare la loro percezione dei rischi, alla luce della nuova realtà politica ed economica conseguente al Patto di Stabilità.

È infine indispensabile che l'Unione Europea assuma una funzione di guida nel campo dell'integrazione economica e commerciale, poiché solo l'aspirazione di tutti i paesi della regione a poter entrare nell'Unione può consentire di sollecitare le riforme economiche e politiche necessarie a promuovere la pace e lo sviluppo.

Il senatore SERVELLO, dopo aver espresso il suo apprezzamento per il modo in cui è stata impostata l'attività del Patto di Stabilità, chiede se la situazione nell'Europa sud-orientale sia giudicata abbastanza stabilizzata da mettere in moto l'iniziativa privata nelle attività produttive. Chiede poi se la funzione di guida dell'Unione Europea costituisca solo un'aspettativa dei paesi della regione o vi sia realmente un ruolo di *leadership* dell'Unione.

Infine chiede per quali motivi non risulti finora alcun finanziamento ai progetti riguardanti settori di grande rilievo, come la formazione professionale, i mezzi di informazione e la protezione della donna.

Il senatore PIANETTA domanda se sia emersa una differenza di approccio tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, nell'ambito del Patto di Stabilità, e soprattutto se vi siano punti di vista diversi sui cosiddetti corridoi 5 e 8, che dovrebbero attraversare l'Europa sud-orientale con assi di trasporto multimodale.

Il senatore VOLCIC si chiede anzitutto se sia giustificato l'ottimismo su cui si basa il Patto di Stabilità, tenuto conto che nell'area balcanica non è stato mai possibile affrontare i problemi con un approccio regionale. Chiede poi chiarimenti circa la partecipazione della Federazione Jugoslava alle iniziative del Tavolo economico e domanda quali siano i paesi maggiormente interessati a partecipare ai progetti. Domanda inoltre quali siano le prospettive a breve termine per i processi di privatizzazione e quanto la corruzione influisca sulla capacità di spesa delle amministrazioni locali.

Il senatore BIASCO, dopo aver espresso perplessità circa l'integrazione dei paesi della regione nelle istituzioni europee, nel breve periodo, sottolinea l'interesse dell'Italia a un pieno coinvolgimento dell'Albania, della Federazione Jugoslava e, in particolare, del Kosovo nel Patto di Stabilità. Chiede poi maggiori informazioni circa la posizione degli Stati

Uniti e quella della Russia, con particolare riguardo all'integrazione dell'Europa sud-orientale nelle strutture euro-atlantiche.

La senatrice DE ZULUETA domanda se vi sia una reale collaborazione tra i tre Tavoli del Patto in ordine alla lotta alla corruzione, per la quale sono previste iniziative trasversali, e alla lotta alla criminalità organizzata. Si associa poi alla domanda del senatore Servello circa alcune aree di progetti non ancora finanziati, esprimendo viva sorpresa per il fatto che nessun investitore privato abbia predisposto progetti nel campo dell'informazione.

Il dottor SACCOMANNI risponde alle domande rivoltegli, precisando anzitutto che la *Regional Funding Conference* dovrebbe assicurare il finanziamento per l'intero pacchetto di interventi predisposto dai tre Tavoli, reperendo i 725 milioni di euro non ancora assicurati dai donatori bilaterali e multilaterali. Quanto all'instabilità politica che tuttora provoca tensioni nella regione, fa presente che nessun governo ha avanzato pregiudiziali politiche al Tavolo economico e che, in occasione della recente riunione di Skopje, i paesi della regione si sono fatti promotori di iniziative per liberalizzare il commercio.

È evidente che l'integrazione nell'Unione Europea non è percepita come un obiettivo di breve periodo, ma si è individuato uno strumento per un graduale avvicinamento all'Unione negli accordi di stabilizzazione e associazione, già in corso di negoziato con alcuni paesi. Peraltro anche gli Stati Uniti riconoscono una responsabilità primaria dell'Europa per quel che riguarda la stabilizzazione della regione, pur essendo molto presenti in tutti gli organismi del Patto di Stabilità. Non si coglie una diversità di visione politica tra l'Unione Europea e il governo di Washington, ma vi è invece una chiara percezione della diversità dei ruoli.

Il dottor Saccomanni risponde poi ad alcune domande specifiche, precisando che finora non vi sono progetti complessivi per i corridoi 5 e 8, ma progetti specifici per alcuni tratti realizzabili entro dodici mesi; essi saranno sottoposti alla Conferenza dei donatori, con i relativi studi di fattibilità. Per quel che riguarda il rischio politico connesso agli investimenti, si augura che le imprese sappiano valutare tutti gli aspetti della situazione, senza lasciarsi bloccare da una remora politica che impedisca di cogliere le opportunità. Quanto alla lotta alla corruzione, oltre alle iniziative già predisposte nell'area dell'*institution building* il Tavolo economico sta cercando di elaborare, in collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali, *standards* di comportamenti che costituiscano efficaci deterrenti contro il malcostume negli affari.

Fa poi presente al senatore Volcic che nel Patto di Stabilità è previsto il coinvolgimento a pieno titolo della Serbia – a condizione che si svolgano libere elezioni e sia instaurato un regime democratico – e che è allo studio il modo di far pervenire aiuti economici al Montenegro, pur nel rispetto dell'integrità e della sovranità della Federazione Iugoslava. In definitiva, l'approccio regionale è l'unico che può consentire di avviare

a soluzione i problemi della regione, poiché nell'Europa sud-orientale le politiche di tipo nazionalistico non hanno prodotto alcun risultato apprezzabile.

Il senatore SERVELLO prende atto delle precisazioni del dottor Saccomanni, ma osserva che gli investitori privati per superare le loro comprensibile remore si attendono che siano garantite condizioni minime sotto il profilo economico, sociale e politico.

Il presidente MIGONE ringrazia il dottor Saccomanni per aver accolto l'invito della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,50.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 21 MARZO 2000

217^a seduta*Presidenza del Presidente*
DI BENEDETTO*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Ostilio.**La seduta inizia alle ore 15,15.***SULLA VISITA A STRUTTURE MILITARI DA PARTE DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore PALOMBO fa presente che aveva segnalato per iscritto giorni fa al Ministro della difesa l'intenzione sua e dell'on. Gianfranco Fini di visitare la Scuola allievi sottufficiali dei Carabinieri in Velletri. Precisa di essere stato raggiunto telefonicamente da un alto esponente del Gabinetto del Ministro, il quale sconsigliava tale visita giacché inopportuna, a suo dire, in ragione del contestuale svolgimento di riprese televisive da parte di una *troupe* televisiva di Mediaset presso quella Scuola.

Posto che la visita non ha quindi avuto luogo, lamenta l'impropria intromissione del Gabinetto del Ministro e chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine sia al comportamento tenuto dal componente del Gabinetto, sia alla telefonata del Ministro (che, pur preannunciata, non ha mai avuto luogo), con la quale si sarebbero dovute precisare nel dettaglio le ragioni della dissuasione.

Il PRESIDENTE, richiamata la sostanza della vigente normativa in materia di visite a strutture militari da parte di parlamentari, dichiara che si farà carico di sollecitare una presa di posizione ufficiale sulla vicenda.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il PRESIDENTE, preso atto dell'assenza dei proponenti, dichiara decadute le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15,25.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 21 MARZO 2000

254^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica De Franciscis.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(4336) Misure in materia fiscale

(Parere alla 6^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso il 16 marzo.

Su richiesta del rappresentante del Governo, che segnala l'esigenza di un ulteriore approfondimento sulle informazioni aggiuntive richieste dal relatore, il seguito dell'esame è rinviato.

SULLO SVOLGIMENTO DI UN'INDAGINE CONOSCITIVA

Il presidente COVIELLO, in relazione all'esigenza ripetutamente emersa di un approfondimento delle questioni di politica economica legate ai processi di liberalizzazione nei settori aventi maggiore rilevanza per l'economia nazionale, con particolare riguardo alla situazione e alle caratteristiche di analoghi processi in altri Paesi dell'Unione europea, propone di richiedere l'autorizzazione alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, a svolgere un'indagine conoscitiva sul tema. Detta indagine dovrebbe effettuarsi unicamente attraverso l'audizione del com-

missario europeo Monti, alla quale hanno manifestato interesse a partecipare senatori di altre Commissioni aventi competenza in materia, come ad esempio la 1^a Commissione, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai servizi pubblici locali.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 21 MARZO 2000

338^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Veneto.**La seduta inizia alle ore 15,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il Presidente GUERZONI, ricorda che domani, alle ore 8,30, è convocato l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per lo svolgimento dell'audizione, da più parti sollecitata, dei rappresentanti dell'Assonime, in merito all'articolo 1 del disegno di legge n. 4336, relativo alla tassazione dei redditi prodotti dalle imprese partecipate estere.

Egli avverte, inoltre, che il Ministro delle finanze ha preannunciato la presentazione di emendamenti del Governo riferiti allo stesso disegno di legge, collegato in materia fiscale: tali emendamenti saranno illustrati dallo stesso Ministro nella seduta di domani, già convocata per le ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di direttiva del Ministro delle finanze al «Servizio consultivo ed ispettivo tributario», recante istruzioni sui criteri di programmazione e coordinamento dell'attività del Servizio per il 2000 (n. 649)

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e successive modificazioni. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTAGNA, il quale illustra i compiti istituzionali e l'attività del Servizio consultivo ed ispettivo tributario, così come si sono delineate, a partire dal 1980, dalla legge n. 146 e dalle recenti modifiche apportate dal decreto legislativo 5 ottobre 1998 n. 361. Come per il passato, anche nel 2000 l'attività del Servizio dovrà essere orientata sia all'analisi di problematiche relative ai fenomeni eva-

sivi ed elusivi, sia all'approfondimento degli aspetti gestionali e di impatto dei più rilevanti istituti del sistema tributario, nel confronto sia con l'attività degli uffici dell'Amministrazione finanziaria sia relativamente ai comportamenti e alle scelte dei contribuenti. Su entrambi i fronti, il Servizio dovrà essere in grado di formulare valutazioni e proposte utilizzabili dai competenti Dipartimenti e dal responsabile politico. Sullo sfondo di questi obiettivi si collocano sia la recente istituzione di una nuova sezione per l'elaborazione di studi di politica economica e tributaria e di analisi fiscale, sia la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria, come prevista dal decreto legislativo n. 300 del 1999, che delinea sicuramente un più marcato cambiamento e nuovi profili funzionali.

Il relatore illustra analiticamente i settori nei quali il Servizio dovrà indirizzare la propria attività di studio, segnalando in particolare i temi delle sanzioni amministrative, della conciliazione giudiziale, della riscossione degli uffici finanziari, dell'accertamento con adesione e dell'analisi delle implicazioni patrimoniali e tributarie della criminalità di tipo mafioso.

Il relatore si sofferma poi sulle indicazioni della Direttiva per ciò che concerne i controlli sull'attività di accertamento degli uffici e sulle verifiche effettuate dalla Guardia di finanza; a suo giudizio, la Direttiva sembra valutare positivamente l'operato del Servizio per il passato, ma va sottolineato che, in relazione alle profonde modifiche che stanno interessando le funzioni, l'organizzazione e l'operato degli uffici, sembra più opportuno ipotizzare, diversamente dagli ultimi anni, modalità più puntuali e più specialistiche nella conduzione dei controlli.

L'attività di controllo svolta dal Secit nel corso dell'anno prossimo dovrà, in sostanza, assumere le caratteristiche di interventi mirati e puntuali sia per le aree funzionali su cui si incentrano i controlli, sia per gli esiti che da tale attività è lecito attendersi.

Il relatore poi prosegue l'illustrazione della Direttiva, dando conto analiticamente del numero complessivo dei controlli da effettuare nell'anno 2000 sugli uffici e i reparti della Guardia di finanza.

Passando ai controlli sui contribuenti, egli ricorda che la legge n. 146 prevede che il Secit svolga controlli su «contribuenti nei confronti dei quali sussiste un fondato sospetto di evasione di grandi proporzioni». Anche per il 2000, come per il 1999, non sono previsti autonomi temi di indagine, oltre quelli già indicati in precedenza, mentre invece rileva, ai fini dei controlli, la circostanza che siano presenti elementi e condizioni tali da ritenere fondato il sospetto di evasione di grande proporzione.

A commento della direttiva illustrata, il relatore osserva che, le disposizioni ricalcano le indicazioni già formulate in passato, con un'attenzione particolare alle numerose novità introdotte in campo tributario. Egli peraltro rileva che manca un'indicazione specifica circa i tributi locali, così come è assente l'indicazione di una precisa valutazione dell'impatto, sia in termini amministrativi che in termini di esiti per le imprese, delle numerose norme agevolative in campo tributario. Un'ulteriore indicazione riguarda, inoltre, l'esigenza di non sovrapporre l'attività accertativa tra uf-

fici dell'Amministrazione finanziaria e Guardia di finanza. Da ultimo, egli osserva che l'introduzione di un meccanismo premiale agganciato all'esito degli accertamenti compiuti potrebbe migliorare l'efficienza di tale attività.

Con tali osservazioni, conclude preannunciando la proposizione di un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

A giudizio del senatore BOSELLO, la direttiva impartita al Servizio consultivo ed ispettivo non presenta particolari profili problematici, ma l'esame del provvedimento costituisce un'occasione per ribadire quanto da lui più volte sostenuto circa la sostanziale disomogeneità della struttura in questione sia rispetto al modello amministrativo esistente, sia rispetto alla nuova organizzazione dell'Amministrazione finanziaria delineata dal decreto legislativo n. 300 del 1999. Tale disomogeneità, del resto, è insita nello stesso Servizio, a cui sono attribuite funzioni di amministrazione attiva, consultiva e di controllo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 21 MARZO 2000

359^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bargone.**La seduta inizia alle ore 14,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PETRUCCIOLI propone di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione 3-03203, oggi all'ordine del giorno, alla seduta già convocata per domani, mercoledì 22 marzo, alle ore 15, data l'impossibilità del Sottosegretario competente a partecipare ai lavori della Commissione.

Il senatore PIZZINATO, presentatore dell'interrogazione, e la Commissione convengono.

Il PRESIDENTE chiede inoltre che sul disegno di legge n. 4080 si realizzi una pausa di riflessione in quanto le difficoltà nell'approvazione del provvedimento già manifestate dal Ministro dei lavori pubblici riguardano anche il Ministro dell'interno che, tramite il sottosegretario competente, ha fatto presenti le difficoltà del dicastero a reperire risorse per l'anno 2000; tale dicastero riterrebbe comunque opportuno trovare una soluzione diversa da quella prospettata dal provvedimento e dagli emendamenti ad esso riferiti. Anche al fine di evitare l'insorgere di problemi nel proseguimento dell'*iter* del disegno di legge in sede deliberante, propone pertanto un incontro informale tra la Presidenza della Commissione, il relatore, il presentatore del disegno di legge e i rappresentanti del Governo interessati al fine di trovare una soluzione complessivamente soddisfacente.

La Commissione conviene unanime.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di Contratto di programma e di servizio da stipularsi con l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) (n. 644)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BORNACIN lamenta anzitutto il forte ritardo con cui il provvedimento è stato presentato dal Governo ai due rami del Parlamento. Ritiene inoltre non condivisibile l'unificazione delle procedure riguardanti il contratto di programma e il contratto di servizio prospettata dal provvedimento.

Il presidente PETRUCCIOLI ritiene che il punto del ritardo con cui il provvedimento è stato presentato al Parlamento debba essere sottolineato anche nel parere che la Commissione esprimerà su un atto che peraltro ha una validità assai limitata nel tempo. La trasformazione dell'ente in società per azioni dovrà infatti ridefinire i rapporti tra quest'ultima e lo Stato.

Il senatore VERALDI dichiara di concordare pienamente con le osservazioni del presidente Petruccioli.

Il PRESIDENTE, dichiarata chiusa la discussione generale, invita il relatore a rendere disponibile per tutti gli altri commissari la bozza della proposta di parere sul provvedimento in esame per giovedì 23 marzo alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 21 MARZO 2000

334^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Di Nardo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale con il quale vengono ripartiti i fondi stanziati dal Capitolo 1661, nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2000 «Somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 632)

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo scorso.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore SARACCO, raccogliendo la richiesta di chiarimenti formulata dal senatore Cusimano, dichiara di avere proceduto ad esaminare la documentazione relativa al Centro ricerche per il Mezzogiorno, nonché all'INEA e all'INRAN, trasmessa dal Governo, precisando che tale documentazione è comunque a disposizione dei commissari. Alla luce dell'approfondimento svolto, propone pertanto un parere favorevole, in cui sia specificata, rispetto alle somme da erogare per attività divulgative, l'esigenza che l'intero contributo previsto (pari a 125 milioni) sia interamente destinato ad iniziative di divulgazione relative alla grave patologia della flavescenza dorata.

Prende quindi la parola per dichiarazione di voto, a nome dei Gruppi parlamentari del Polo per le Libertà, il senatore CUSIMANO, il quale sot-

tolinea che il riparto dei fondi disposto con il decreto in esame fa riferimento ad un capitolo dello stato di previsione dell'esercizio finanziario in corso, che è stato approvato dalla maggioranza, con il voto contrario della opposizione. Peraltro, così come emerso dal dibattito e dall'approfondimento svolto, trattandosi di stanziamenti dovuti, preannuncia un voto di astensione.

Si associano i senatori MINARDO, BUCCI e BETTAMIO.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale per deliberare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del Regolamento, pone in votazione il mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con l'osservazione richiamata dal relatore.

La Commissione, a maggioranza, conferisce mandato al relatore a trasmettere sullo schema di decreto in titolo un parere favorevole con l'osservazione richiamata dal relatore.

Proposta di nomina del Presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (n. 145)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame e rinvio)

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione preliminarmente conviene, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, di chiedere una proroga di dieci giorni per la emissione del parere sulla proposta di nomina in oggetto.

Riferisce alla Commissione il relatore BATTAFARANO, il quale ricorda preliminarmente l'istituzione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 454 del 1999, del nuovo ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale, denominato «Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura», per il quale viene proposta dal Governo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo citato, la nomina del Presidente (secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 204 del 1998). Il relatore dà conto al riguardo dell'ampio *curriculum* del professor Augusto Marinelli, che ricopre la carica di professore ordinario di estimo forestale e ambientale e di preside della Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Firenze, studioso insigne ed apprezzato sia in Italia che all'estero per la sua produzione scientifica e attività accademica e dotato anche delle indispensabili qualità manageriali richieste per l'importante carica per cui viene proposto. Come si ricava dal dettagliato *curriculum*, il professor Marinelli, è membro anche delle maggiori società scientifiche e accademiche del settore economico-agrario italiane e internazionali, e ricopre al momento numerosi incarichi (tra cui quello di presidente della Società italiana di economia agraria, del-

l'Associazione italiana delle società scientifiche agrarie, dell'Istituto di studi economici sull'agro-industria e la distribuzione e del Consiglio scientifico dell'Istituto di tecnologia del legno del CNR, nonché di vicepresidente dell'Accademia italiana di scienze forestali e di direttore, oltre che della rivista «*Aestimum*», del Centro interuniversitario per la ricerca sui problemi della montagna, della collina e dei sistemi agroforestali). Il relatore ritiene pertanto di poter proporre alla Commissione l'espressione di un parere favorevole sulla proposta di nomina presentata dal Governo.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CUSIMANO, nel ricordare il processo di riforma del settore della ricerca, che è sfociato nell'approvazione del decreto legislativo n. 454 citato, chiede chiarimenti sui criteri di nomina concernenti il presidente dell'ente e i membri del consiglio di amministrazione.

Dopo che il relatore BATTAFARANO ha fornito alcune precisazioni, ha la parola il sottosegretario DI NARDO, il quale dà conto di quanto previsto dall'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 454 (in relazione ai criteri di nomina del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione).

Il senatore PIATTI, nell'esprimere apprezzamento per la relazione del relatore, ricorda che il processo di riforma del settore della ricerca si è posto in particolare l'obiettivo di correggere l'eccessiva frammentazione organizzativa e istituzionale del settore, che si è tradotta in un eccesso di impostazione settoriale, laddove è invece necessario favorire la programmazione territoriale e un migliore coordinamento con il mondo istituzionale e con quello delle imprese. Nel rilevare che la candidatura proposta è tale da assicurare rinnovato impulso all'indispensabile processo di riforma, sottolinea che gli ulteriori passi prevedono la nomina del consiglio di amministrazione e l'emanazione del relativo regolamento.

Richiama quindi l'attenzione del rappresentante del Governo su alcune notizie relative ad una accentuata mobilità del personale, che potrebbe avere ripercussioni negative in relazione agli organici che appaiono sottodimensionati.

Circa poi la questione più generale degli organismi geneticamente modificati (più volte dibattuta in ambito parlamentare, sia in sede di 9^a Commissione con l'approvazione della proposta di relazione sugli OGM sia da parte dell'Aula del Senato), segnala l'esigenza di una informativa del Governo sugli approfondimenti in corso, anche attraverso l'intervento in Commissione di un rappresentante dell'Esecutivo. Ritiene altresì necessaria una informativa sullo stato di attuazione del processo di riorganizzazione del Ministero.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA CRISI DEL SETTORE BIETICOLO-SACCARIFERO E SUGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'OCM TABACCO

Il senatore RECCIA si richiama ad un precedente intervento svolto nella seduta del 10 febbraio scorso, nella quale aveva sottolineato l'esigenza di prevedere un posponimento dei termini relativi alle modalità attuative dell'OCM tabacco recentemente riformata e in corso di prima applicazione, questione sulla quale non ha ancora ricevuto alcuna risposta. Segnala altresì l'esigenza di una informativa sulla crisi del settore bieticolo-saccarifero, ipotizzando una eventuale audizione del Governo su entrambe le questioni.

Dopo un chiarimento del senatore PREDA, ha la parola il sottosegretario DI NARDO che assicura l'impegno ad approfondire, anche in Commissione, le questioni sollevate.

Il PRESIDENTE ricorda che, sulla questione relativa all'OCM tabacco sollevata dal senatore Reccia, ha trasmesso al ministro De Castro una lettera con una richiesta di chiarimenti, alla quale sollecita una risposta.

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 4204, 4210, 4241 E 4329 IN MATERIA DI FLAVESCENTZA DORATA

Il senatore BETTAMIO sollecita nuovamente una accelerazione dell'iter di esame del testo unificato dei disegni di legge nn. 4204, 4210, 4241 e 4329 in materia di flavescenza dorata.

Il PRESIDENTE, ricordato che sul testo unificato la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario mentre non si è ancora pronunciata sugli emendamenti presentati, propone di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti, al testo unificato, in modo da consentire il deposito di emendamenti che superino le eccezioni sollevate dalla Commissione bilancio.

La Commissione conviene di fissare un nuovo termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato proposto dal relatore alle ore 18 di mercoledì 29 marzo.

La seduta termina alle ore 16,25.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 21 MARZO 2000

300^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Pippo Ranci, il professor Giuseppe Ammassari, il professor Sergio Garribba, il dottor Oliviero Bernardini, il dottor Claudio Di Macco e il dottor Diego Gavagnin dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CAPONI avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa in titolo. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul riassetto del mercato del gas: audizione dei rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 16 marzo.

Il professor RANCI precisa che la liberalizzazione del mercato del gas costituisce una scelta obbligata a causa dell'evoluzione mondiale del settore e delle scelte operate nell'Unione europea. Essa costituisce però anche un'opportunità per il Paese. Ne trarranno beneficio i consumatori e le imprese troveranno in essa nuove possibilità e nuovi stimoli per la competitività e la crescita.

Le principali finalità della liberalizzazione sono: integrare il mercato nazionale nel mercato europeo, anche per accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento con azioni coordinate e in un contesto di reciprocità; conseguire maggiore efficienza nell'erogazione dei servizi con conseguente abbattimento dei costi; rilanciare l'imprenditorialità nel rispetto dei diritti degli utenti e della tutela dell'ambiente. Affinchè il decreto legislativo raggiunga i suoi obiettivi occorre che gli interventi previsti procedano in modo coerente tenendo conto della effettiva esistenza di una pluralità di fornitori, della possibilità per i consumatori di scegliere il proprio fornitore e, trattandosi di un sistema reticolare, dell'indipendenza e dell'accessibilità alla rete e alle sue infrastrutture.

L'efficacia del processo di liberalizzazione dipende dalle soluzioni adottate e dal grado di coordinamento tra le azioni che dovranno essere sviluppate dalle diverse amministrazioni e soggetti nei rispettivi ruoli e ambiti di responsabilità.

A questo riguardo si riscontra una differenza tra l'attuazione della direttiva europea per il mercato interno dell'energia elettrica e l'attuazione della direttiva relativa al mercato interno del gas naturale. Mentre nel primo caso si muoveva da una situazione nella quale le attività, tranne limitate eccezioni, erano sottratte alla libertà di intrapresa, ciò comportando la necessità di individuare quelle da qualificare come «libere», nel secondo era ed è tuttora vigente la situazione opposta, non essendo alcuna attività come tale sottoposta a riserva, e risultando di conseguenza necessario identificare, eventualmente, le attività da sottoporre a tale regime e a regolazione per esigenze di tutela degli interessi generali.

L'integrazione del mercato del gas naturale nel mercato interno europeo rappresenta la sfida che le imprese del settore sono concordemente chiamate ad affrontare nei prossimi anni e che si vorrebbe anche consentisse di meglio valorizzare i progetti in corso di realizzazione e gli importanti risultati già raggiunti.

Il gas naturale è destinato ad avere un ruolo crescente nel soddisfacimento della domanda di energia dei paesi europei nel corso dei prossimi decenni a motivo della necessità di diversificazione delle fonti di energia primaria e a motivo delle relativamente più favorevoli caratteristiche ambientali. E tra i paesi europei, nelle previsioni fino all'anno 2010, l'Italia appare caratterizzata dal mercato del gas con il più elevato incremento in volume.

I prezzi e le tariffe del gas in Italia al netto, ma anche al lordo delle imposte, indicano un differenziale a sfavore degli utenti rispetto ai prezzi medi europei particolarmente ampio nei confronti di quei paesi in cui esiste un mercato liberalizzato o in via di liberalizzazione. Tale differenza calcolata per i prezzi al netto delle imposte con riferimento al 1999 appare stimabile nel 7 per cento circa, sia per le utenze domestiche, sia per quelle industriali, rispetto alla media ponderata dei prezzi europei. I prezzi del gas nel Regno Unito, dove il mercato del gas è liberalizzato, appaiono inferiori a quelli italiani del 10 per cento per le utenze domestiche e del 20 per cento per quelle industriali. I fattori strutturali, quale il più facile ac-

cesso alle fonti di approvvigionamento e le differenze climatiche che influiscono sull'efficienza nell'organizzazione della distribuzione, possono spiegare circa la metà delle differenze riscontrate.

Lo schema di decreto legislativo prevede che l'attività di approvvigionamento del gas naturale debba essere libera, nel rispetto delle finalità generali di salvaguardia della sicurezza del servizio del gas e dei criteri per l'accesso e l'uso della rete di trasporto nazionale. Si prevede un doppio vincolo e si impone che dopo il 2003 nessun soggetto possa superare un limite o «tetto» del 70 per cento del mercato per quanto riguarda le immissioni di gas nella rete ad alta pressione e del 50 per cento per quanto concerne la vendita sul mercato finale.

Stime preliminari dell'Autorità indicano che i tetti previsti dallo schema di decreto legislativo non sarebbero difficili da rispettare e probabilmente non richiederebbero significative modifiche degli impegni *take or pay* assunti nei contratti stipulati dall'Eni spa.

Secondo le ipotesi dell'Autorità, al 2010 il mercato italiano raggiungerebbe i 92 miliardi di metri cubi, con un incremento pari a quasi il 40 per cento rispetto al livello del 1999 e un tasso medio annuo di crescita del 3 per cento.

L'applicazione di un tetto del 70 per cento sulle immissioni implica un livello di produzione nazionale e importazioni facenti capo all'Eni spa pari a 55 miliardi di mc. Stimando in 76,8 miliardi di mc. la domanda complessiva al 2003, il tetto del 70 per cento implicherebbe che l'Eni spa possa immettere nel mercato 51,0 miliardi di mc.. Stimando in 15 miliardi di mc. la produzione nazionale nello stesso anno, l'importazione coerente con il tetto sarebbe inferiore al livello ammesso dagli obblighi *take or pay* per circa 6,3 miliardi di mc. Il divario si ridurrebbe poi rapidamente a 1,2 miliardi di mc. nel 2005, divenendo negativo nel 2008, a indicare che il tetto del 70 per cento non rappresenterebbe più un vincolo.

Il tetto del 50 per cento sulle vendite nel mercato finale, al netto delle perdite e delle quantità autoconsumate, vincola nel 2003 il volume del gas venduto dall'Eni spa e dalle società controllate a circa 40 miliardi di mc. Non sono da attendersi problemi per l'applicazione del tetto sulle vendite.

I tetti potrebbero essere resi più efficaci se fossero definiti non in valore fisso a partire dal 2003, ma con valori decrescenti gradualmente nel tempo. In un mercato europeo integrato è da prevedere che i contratti *take or pay* possano essere progressivamente rinegoziati con la rimozione di alcune clausole limitative della concorrenza. È pertanto della massima importanza che la Commissione europea attui questo intervento che è stato annunciato. Ma l'ingresso di nuovi operatori nella fase di approvvigionamento primario potrebbe incontrare anche altri ostacoli, qualora essi non venissero rimossi.

In primo luogo vi sono i requisiti stringenti previsti dal decreto legislativo per il rilascio delle autorizzazioni per le importazioni da paesi non membri dell'Unione europea. In secondo luogo le norme previste dal decreto per la tutela del diritto di accesso alla rete potrebbero da sole non risultare sufficienti. La previsione che l'Autorità per l'energia elettrica e

il gas debba limitarsi a segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato possibili violazioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287 sembra ridurre il diritto all'accesso a condizioni non discriminatorie, nonché la promozione della concorrenza, alla mera repressione degli abusi di posizione dominante o degli accordi restrittivi della concorrenza.

Un ulteriore possibile ostacolo all'introduzione della concorrenza nel mercato del gas è rappresentato dall'obbligo per i nuovi entranti di dotarsi di capacità di stoccaggio, con ubicazione esclusiva nel territorio nazionale, quando invece si stanno presentando opportunità per l'acquisto di servizi di stoccaggio a prezzi competitivi in altri paesi europei.

Di fronte a queste incertezze, i tempi e i modi del processo di liberalizzazione dell'offerta e quindi anche i risultati attesi da un mercato aperto e concorrenziale dipenderebbero da condizioni e fattori che lo schema di decreto legislativo lascia in parte indeterminati.

L'attuale rete italiana di trasporto del gas naturale ad alta pressione, che si confronta favorevolmente con le reti di altri paesi europei, è frutto di un dinamismo di impresa che rappresenta una risorsa essenziale anche per il futuro.

La liberalizzazione e l'intervento di un regolatore indipendente sono volti ad assicurare che più imprese possano operare a beneficio del Paese, in un contesto equilibrato e senza discriminazioni. La parità di condizioni di accesso e di uso alla rete e alle sue infrastrutture di servizio, insieme ad altre condizioni, è cruciale per il corretto funzionamento del mercato.

Il professor Ranci prosegue precisando che lo schema di decreto legislativo introduce il concetto di sistema del gas comprendente le reti di trasporto ad alta pressione e di distribuzione, gli impianti di gas naturale liquefatto ubicati nel territorio nazionale e gli impianti che forniscono servizi accessori tra cui quelli di stoccaggio. L'ostacolo rappresentato dalla presenza di un operatore integrato che controlla l'accesso e l'uso del sistema viene superato con la scelta dell'accesso regolato, effettuata dalla legge delega, e con la separazione societaria, disposta dallo schema di decreto legislativo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha accolto con favore la decisione del Governo di attuare la separazione societaria delle attività di trasporto ad alta pressione e di dispacciamento sulle reti di gasdotto dalle attività di stoccaggio. Per quanto riguarda gli stoccaggi, l'Autorità ritiene opportuno che si delinei, più chiaramente di quanto non faccia lo schema di decreto legislativo, l'inizio di una transizione verso il mercato. La funzione di stoccaggio, che è funzionale al trasporto e alla distribuzione del gas, deve essere separata da quella di coltivazione mineraria. Gli stoccaggi nazionali si configurano oggi come un monopolio naturale da sottoporre a regolazione. In queste condizioni non è sufficiente che l'Autorità si limiti a svolgere un ruolo di determinazione delle tariffe per l'uso dei servizi di stoccaggio, affidando la definizione delle modalità di accesso e delle procedure di allocazione della capacità al titolare della concessione. Tale soluzione rischia di introdurre incertezze sia per gli operatori che per gli utenti e di scoraggiare la concorrenza.

L'Autorità accoglie positivamente la decisione del Governo di estendere il riconoscimento della condizione di idoneità il più rapidamente possibile a tutte le categorie di utenti finali, in modo indipendente dalle loro dimensioni o tipologia di attività. L'estensione dell'idoneità ben oltre il minimo imposto dalla direttiva europea 98/30/CE appare opportuna per la formazione di un'offerta concorrenziale nella prospettiva dell'unificazione del mercato europeo dell'energia e della proiezione delle imprese in una dimensione internazionale, per le imprese di medie e piccole dimensioni che costituiscono la base portante del sistema industriale italiano che, per via dei meccanismi in vigore, sono sottoposte ai prezzi maggiori.

L'Autorità ritiene che l'estensione dell'idoneità alla totalità dei consumatori debba essere accompagnata da misure di tutela, dirette in particolare verso le categorie meno protette, affinché esse possano cogliere tutti i benefici della concorrenza. La prossima riforma del sistema tariffario, che l'Autorità sta avviando, porrà rimedio alle attuali ingiustificate diseguaglianze.

L'Autorità valuta positivamente altresì, la separazione societaria delle attività di distribuzione del gas naturale sulle reti locali da tutte le altre attività del settore del gas. La maggiore trasparenza facilita l'accesso di una pluralità di venditori e grossisti al mercato finale del gas servito dalle reti di distribuzione locale. La riorganizzazione del servizio di distribuzione locale del gas naturale prevista dallo schema di decreto promuove l'efficienza e la concorrenza nel settore mediante meccanismi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione da parte delle amministrazioni locali. Tuttavia i criteri di ammissione alle gare previsti dal decreto legislativo appaiono restrittivi, in quanto verrebbero escluse dalle gare le imprese che hanno acquisito affidamenti diretti per la distribuzione del gas o anche solo per la fornitura di altri servizi locali.

In conclusione, il professor Ranci sottolinea che la liberalizzazione del settore del gas prevista dalla direttiva europea 98/30/CE richiede decisioni che assicurino un quadro di regole tali da garantire l'efficienza e la qualità del servizio del gas, la sua diffusione sul territorio nazionale e la sua integrazione nel mercato interno europeo. Essa si accompagna naturalmente ad una corretta regolazione. Il regolatore dovrà determinare, nel rispetto dei canoni fissati dal legislatore e degli indirizzi di politica economica generale, un'impostazione normativa che assicuri che l'esercizio delle attività economiche avvenga anche in funzione delle finalità generali.

Anche le preoccupazioni che alcuni hanno manifestato nei confronti di un processo di liberalizzazione e dei suoi rischi appaiono superate dalle indicazioni e dagli strumenti previsti nello schema di decreto legislativo. La sicurezza degli approvvigionamenti trova certamente un più solido e permanente ancoraggio nel previsto ampliamento del numero degli operatori e nel rafforzamento dei canali di approvvigionamento che ne deriverà, nonché nella integrazione del mercato italiano nel più vasto e diversificato mercato europeo.

Con l'attuazione della direttiva si apre dunque una prospettiva di vantaggi per i consumatori e di miglioramento della posizione competitiva delle imprese utilizzatrici; si prospetta anche un concreto rafforzamento delle imprese italiane del gas affinché possano efficacemente competere nel mercato intero europeo del gas naturale, e oltre i confini europei.

Il senatore CARPI chiede ai rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di esprimere la loro valutazione in ordine alla fissazione del tetto del 70 per cento per l'approvvigionamento del gas ed, in particolare, se esso non rappresenti un limite aleatorio. In alternativa, si potrebbe pensare ad un obbligo di cessione da parte dell'operatore dominante di una quota della produzione nazionale. Quanto ai contratti *take or pay*, ritiene che essi debbano essere considerati anche alla luce del problema della sicurezza degli approvvigionamenti, specie in considerazione delle scelte che sono state compiute in passato sul nucleare e con l'adozione della *carbon tax*. Si chiede, inoltre, se possa essere considerata sufficiente la separazione societaria, senza individuazione di un gestore indipendente, per una corretta gestione della rete. Quanto alle tariffe, è dell'avviso che dovrebbe essere approfondita la possibilità di inserire nel decreto i criteri e gli indirizzi che dovrebbero essere alla base delle deliberazioni assunte dall'Autorità.

Chiede, infine, il parere degli stessi rappresentanti dell'Autorità sulla esclusione della separazione societaria per gli operatori minori, sulla congruità dei cosiddetti *stranded cost* e sulla esigenza di un raccordo della normativa sul gas con le previsioni del disegno di legge sui servizi pubblici locali.

Il senatore TRAVAGLIA ritiene che l'obiettivo principale del decreto legislativo dovrebbe essere quello di incrementare l'efficienza delle imprese per migliorare il servizio reso al consumatore. Si chiede in quale segmento della filiera produttiva sia possibile intervenire per ottenere tale risultato. A suo giudizio, le fasi dell'approvvigionamento, del trasporto e dello stoccaggio presentano scarse possibilità di adeguamenti strutturali, mentre è ipotizzabile qualche vantaggio dall'accorpamento delle aziende di distribuzione. Esprime, peraltro, perplessità sulla scelta di procedere attraverso il metodo della regolazione per l'accesso alla rete.

Il professor RANCI non esclude che la fissazione del tetto per gli approvvigionamenti possa avere qualche elemento di aleatorietà, ma questo è vero anche per altri strumenti di limitazione, quale quello della cessione di quote della produzione nazionale. È essenziale, in ogni caso, che si realizzi un monitoraggio dell'attuazione delle norme avendo presente l'effetto cumulativo delle diverse misure adottate.

Ritiene che la questione della sicurezza degli approvvigionamenti non debba essere vista come alternativa alla liberalizzazione dei mercati. Anzi, il rischio è che un sistema di tipo autorizzatorio finisca per ostacolare la

fluidità degli approvvigionamenti. Il tetto del 70 per cento, in ogni caso, realizza effetti solo marginali sui contratti *take or pay* in essere.

Quanto alla separazione societaria, è dell'avviso che si tratti di una modalità idonea a perseguire gli obiettivi di trasparenza fissati, anche se, in astratto, la separazione proprietaria avrebbe fornito maggiori garanzie. Anche in questo caso, però, è importante avviare in modo efficace la procedura verificandone il funzionamento in corso d'opera.

Sulle tariffe ritiene che l'introduzione nel decreto legislativo dei criteri potrebbe dar luogo ad una maggiore stabilità degli stessi con evidenti vantaggi per gli operatori. È preferibile, comunque, che i criteri riguardino gli obiettivi e che la strumentazione sia demandata all'Autorità di regolazione.

Il problema della esclusione degli operatori minori dalla separazione societaria potrà risolversi implicitamente attraverso l'accorpamento delle imprese di distribuzione che deriverà, prevedibilmente, dalla fissazione di criteri di qualità del servizio e di controllo sugli stessi.

Osserva, inoltre, che il riconoscimento degli *stranded cost* non dovrebbe in ogni caso trasformarsi in un mezzo per sostenere l'economicità delle aziende e che le norme quadro sui servizi pubblici locali non dovrebbero limitare il processo di liberalizzazione dei mercati che nel settore del gas appare più facilmente realizzabile rispetto a quanto potrà avvenire per altri servizi pubblici.

Concorda, infine, sulla difficoltà di dar luogo a modificazioni di carattere strutturale nelle diverse fasi della filiera del gas. L'obiettivo è però quello di migliorare complessivamente l'efficienza della produzione e del servizio attraverso lo stimolo della concorrenza, con effetti positivi sui prezzi. È indubbio, infatti, che attualmente l'Eni realizza margini economici sul gas maggiori rispetto agli altri settori in cui opera.

Il professor GARRIBBA sottolinea come le norme contenute nello schema di decreto legislativo debbano essere valutate nel contesto internazionale dei mercati dell'energia. Lo sviluppo che si profila richiede, infatti, rilevanti investimenti che possono essere effettuati in modo più efficace in un sistema concorrenziale.

Fa presente, con riferimento al problema della sicurezza degli approvvigionamenti, che lo schema di decreto legislativo non distingue in modo adeguato le diverse situazioni che si realizzano nel caso di importazioni dirette del prodotto e di importazioni derivanti da rigassificazione.

La soluzione della separazione societaria, infine, va valutata contestualmente alle norme sulla gestione della rete contenute agli articoli 23, 24 e 25 del provvedimento e tenendo conto delle differenze oggettive che si registrano rispetto alla rete elettrica.

Il professor AMMASSARI ritiene che si debba anche tener conto dei possibili effetti lesivi della concorrenza derivanti dalla utilizzazione dei contratti *take or pay*, su cui è in corso di svolgimento un approfondimento da parte degli organismi europei.

Quanto agli *stranded cost*, ritiene che gli investimenti effettuati dalle aziende debbono essere valutati, al fine di un eventuale riconoscimento, congiuntamente agli incentivi e agli incrementi dei fondi di dotazione a suo tempo concessi.

Il presidente CAPONI ringrazia gli intervenuti e li congeda.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

301^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
CAPONI*

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Chicco Testa, il dottor Francesco Tatò, il dottor Claudio Poggi e il dottor Massimo Romano dell'ENEL SPA.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CAPONI avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa in titolo. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

ROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul riassetto del mercato del gas: audizione dei rappresentanti dell'ENEL S.p.A.

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospeso nella seduta anti-meridiana di oggi.

Interviene in rappresentanza dell'Enel il dottor TATÒ, il quale ricorda che l'ente ha più volte avuto modo di sostenere che la liberalizzazione del mercato elettrico italiano non si sarebbe potuta ritenere compiuta senza una parallela apertura del mercato del gas che anzi avrebbe dovuto precedere quella elettrica, anche in considerazione del ruolo che tale fonte avrà nel panorama energetico del paese.

Ritiene che l'impianto della proposta elaborata dal Governo vada nella giusta direzione, e si augura che l'esame del Parlamento consenta di migliorarla rimuovendo gli ultimi vincoli oggi concentrati nella fase alta della filiera del gas, in primo luogo nelle importazioni, nel trasporto internazionale e nazionale, nello stoccaggio e nella rigassificazione. Ciò allo scopo di creare condizioni favorevoli alla nascita di altri operatori integrati, in grado di assicurare un assetto effettivamente pluralistico e concorrenziale, senza con questo danneggiare l'operatore dominante, che ha avuto un ruolo importante nella storia del Paese e che rappresenta uno dei pochi grandi gruppi di cui l'Italia dispone. I consumi del gas naturale in Italia cresceranno in modo costante nei prossimi anni. Nel 2010 circa il 60 per cento dell'energia elettrica sarà prodotta da questa fonte. Tale scenario non trova riscontro in nessun altro Paese e configura un grave rischio strategico in termini di economicità, affidabilità e sicurezza del sistema.

A suo avviso il paese non può e non deve ignorare le gravi conseguenze di una eventuale interruzione del rifornimento di gas. Si stima infatti che nell'anno 2010 oltre il 90 per cento del gas naturale consumato in Italia sarà di importazione, prevalentemente da paesi extra europei, raggiungendo un volume di oltre 80 miliardi di metri cubi.

L'Enel è già oggi il principale consumatore di gas ed il è secondo importatore dopo Eni e Snam. L'Enel, attraverso il controllo simultaneo delle forniture di gas, a fronte dei propri contratti di importazione e della capacità di generazione, può operare in favorevoli condizioni per la gestione del rischio ed il «trading», mentre le politiche di acquisizione perseguite nel «downstream» consentono di valorizzare le sinergie derivanti dall'integrazione fra le attività di distribuzione di elettricità e gas, in un'ottica di Società *multiutility*. Si augura che il testo finale del provvedimento di liberalizzazione del mercato del gas generi un assetto sostanzialmente simmetrico con quanto disposto, un anno fa, per il mercato elettrico.

Questa esigenza è resa più stringente dalle recenti decisioni del Governo in merito all'accelerata dismissione da parte dell'Enel delle società di generazione ed al drastico abbassamento delle soglie di idoneità dei clienti elettrici. Qualora le condizioni che il decreto saprà creare risultino ragionevoli, equilibrate e orientate alla contendibilità, Enel prevede di acquisire, entro il 2010, un ruolo importante nel settore collocandosi fra i primi operatori europei multiservizio.

La proposta del Governo non si occupa esplicitamente del trasporto internazionale che richiede scelte chiare, trasparenti e non discriminatorie, come già avvenuto per l'energia elettrica. L'operatore dominante dovrebbe

rendere note sistematicamente le reali possibilità e capacità tecniche delle infrastrutture per le quali dovranno essere stabilite regole per l'accesso da parte di terzi. Tale accesso può essere garantito con l'estensione al trasporto internazionale dei criteri che verranno stabiliti per quello nazionale. In alternativa, potrebbe essere prevista la cessione di quella parte di capacità ad operatori che già la impegnano con contratti a lungo termine. L'imposizione della riserva strategica a fronte di importazioni extra europee solleva dubbi e perplessità legati alla sua entità, ai costi collegati ed alla reale necessità di disporre sul territorio nazionale. Nessun operatore, a parte quello dominante, è nella posizione di valutare se, dove e come sarà possibile realizzare la nuova capacità di stoccaggio richiesta in futuro. Solo qualora le condizioni di approvvigionamento risultassero oggettivamente insoddisfacenti, si potrebbero richiedere vincoli aggiuntivi di stoccaggio.

Non è comprensibile, a suo giudizio, l'introduzione di una soglia antitrust che consenta ad un singolo soggetto di immettere in rete il 70 per cento della domanda al netto delle perdite e degli autoconsumi. La soglia stabilita consentirà l'ingresso di nuovi operatori nel mercato sfruttando esclusivamente l'incremento dello stesso, al contrario che nel sistema elettrico dove è stato richiesto ad Enel di cedere una quota rilevante della propria capacità produttiva. In un mercato unico dell'energia, nel quale elettricità e gas si stanno avviando verso una forte convergenza, appare asimmetrico e discriminatorio prevedere per l'elettricità una soglia antitrust rigida pari al 50 per cento a fronte di una soglia antitrust flessibile del 70 per cento per il gas. Propone quindi che anche per il gas venga applicata una soglia annuale pari al 50 per cento della domanda, al netto dei soli autoconsumi strettamente funzionali al trasporto e alla rigassificazione.

La separazione societaria disposta per le attività di dispacciamento e trasporto introduce senza dubbio elementi di trasparenza e neutralità ma, certamente, non consente il trasferimento ad altri operatori ed ai consumatori dei vantaggi e delle opportunità derivanti dall'uso di una rete flessibile ed interconnessa come quella italiana, attraverso i trasporti apparenti, gli scambi ed i trasporti stagionali.

Suggerisce, pertanto, che venga costituita una società di gestione del trasporto nazionale, partecipata dai principali operatori, e che i criteri e le modalità di definizione delle relative tariffe vengano determinati a priori e riportati nel decreto.

In tale contesto, infine, sarebbe opportuno stabilire, come avvenuto per il settore elettrico, un meccanismo automatico per la revisione dei contratti di trasporto in essere per renderli coerenti con il nuovo scenario istituzionale e commerciale, evitando problemi negoziali e legali. Anche per i contratti di vendita dovrà essere previsto un meccanismo per la rescissione unilaterale degli stessi stipulati dai clienti idonei con l'attuale fornitore, come già fatto nel caso dell'energia elettrica.

Ritiene che gli obiettivi stabiliti possano essere meglio raggiunti attraverso la separazione societaria delle attività di distribuzione e di vendita, da subito, per tutte le società di distribuzione del gas, indipendente-

mente dal numero degli utenti. Sarebbe inoltre auspicabile, allo scopo di difendere il valore consolidato delle aziende, prevedere, almeno allo scadere del primo periodo di concessione, che la devoluzione degli impianti non avvenga gratuitamente, con il solo rimborso degli investimenti non ammortizzati, bensì con il riconoscimento di un valore di avviamento. Il decreto, infine, dovrà indicare espressamente, i criteri e le modalità che presiederanno alla determinazione delle tariffe di distribuzione.

Precisa che lo stoccaggio è il segmento della filiera del gas che più di ogni altro viene sottratto alla contendibilità e alla pluralità degli operatori. È pertanto necessario creare le condizioni per la nascita di nuovi operatori nel settore dello stoccaggio del gas. Analogamente a quanto indicato per la riserva strategica non è condivisibile che non sia consentita l'ubicazione dello stoccaggio, al di fuori del territorio nazionale.

Esprime, infine, preoccupazione per la possibilità che il costo di stoccaggio risultante da una pluralità di parametri e di relativi costi associati, crei diseconomie oggi non esattamente quantificabili. Gli operatori, anche in questo caso, dovrebbero essere rassicurati con un quadro di riferimento certo dei criteri e delle modalità di calcolo delle tariffe fin dalla pubblicazione del decreto.

Il senatore MUNGARI si sofferma, in particolare, sulla situazione dell'area di Crotona ricordando i gravi danni recati all'ambiente dalle attività estrattive condotte a largo delle coste. Chiede conferma delle voci di un negoziato in corso tra Eni ed Enel per la realizzazione, nella stessa area di Crotona, di una centrale di cogenerazione che darebbe luogo ad effetti positivi sulle tariffe e faciliterebbe l'indispensabile attivazione del processo di reindustrializzazione della zona.

Il senatore CARPI, dopo aver ripercorso i rilievi critici formulati dal rappresentante dell'Enel in riferimento alle previsioni dello schema di decreto legislativo, chiede se siano state individuate precise proposte di modifica dello stesso. Chiede, inoltre, una valutazione dell'Enel in ordine alla idoneità della separazione societaria a garantire una appropriata gestione della rete e in ordine al sistema tariffario previsto.

Il senatore LO CURZIO ritiene opportuno un approfondimento sulle prospettive dell'Enel quale società *multiutility*. Chiede, inoltre, quali siano le ragioni per le quali, specialmente nelle regioni meridionali, permangano in funzionamento centrali ad alto tenore di zolfo e se siano previsti interventi di conversione. Chiede, infine, quale sia attualmente l'assetto delle alleanze della società Wind.

Il senatore TRAVAGLIA sollecita l'opinione dei rappresentanti dell'Enel relativamente alle concrete possibilità di miglioramento dell'efficienza del settore del gas nelle diverse fasi della filiera produttiva e distributiva. Esprime, peraltro, perplessità in ordine alla scelta di prevedere un accesso regolamentato e non convenzionale alla rete.

Il senatore Athos DE LUCA chiede se siano previsti interventi conseguenti all'abbassamento dei costi che dovrebbe derivare dalla liberalizzazione dei mercati dell'energia, tali da migliorare l'impatto ambientale. Chiede inoltre un chiarimento sull'incremento della potenza per le utenze familiari.

Il dottor TATÒ in risposta alla richiesta formulata dal senatore Mungari, precisa di non essere a conoscenza dell'esistenza di un negoziato tra Eni ed Enel per la realizzazione di una centrale di cogenerazione nell'area di Crotone. Nell'ipotesi in cui si tratti di una iniziativa di produzione alla quale l'Enel dovesse essere interessata solo come acquirente obbligata dell'energia, esclude effetti positivi sulle tariffe.

Ribadisce, poi, che la proposta dell'Enel è di ridurre il tetto per gli approvvigionamenti del gas al 50 per cento e di definire in modo preciso l'autoconsumo, limitandolo esclusivamente a quello funzionale al trasporto e alla rigassificazione. È essenziale, inoltre, garantire la trasparenza nel sistema dei trasporti internazionali.

Ritiene che la prospettiva di sviluppo dell'Enel quale società *multiutility* consentirà rilevanti recuperi di efficienza e diminuzione dei costi.

Quanto agli interventi in materia ambientale, ricorda che nel decennio trascorso si è registrata una significativa diminuzione delle emissioni e che è previsto nel piano industriale un ulteriore graduale intervento di conversione a metano nei prossimi sei anni. Per il settore delle comunicazioni, ricorda che la gara a cui ha partecipato Wind prevedeva l'obbligo di collegamento con operatori del settore che, nella situazione data, non potevano che essere operatori di altri paesi.

Esprime, infine, l'auspicio che si realizzi una effettiva parità di condizioni tale da consentire all'Enel di intervenire nel mercato del gas in modo efficace. Ciò determinerà anche quel recupero di efficienza che è alla base del riassetto del settore.

Il dottor TESTA si sofferma, in particolare, sui risultati ottenuti nell'abbattimento delle emissioni inquinanti e sulle prospettive di ulteriore riduzione che è possibile prevedere per i prossimi anni.

Precisa che, dal punto di vista ambientale è rilevante soprattutto l'effetto prodotto in termini di emissioni, mentre le procedure di immissione appaiono meno significative. Sotto questo profilo, comunque, fa presente che è prevedibile un assetto nel quale il 60 per cento dell'energia elettrica sarà prodotto dal gas, il 20 per cento da fonti rinnovabili e un ulteriore 20 per cento in parti uguali da olio combustibile e carbone.

Per ciò che concerne l'incremento a 4 Kwh della potenza attribuita alle utenze familiari, precisa che tale incremento non ha carattere di obbligatorietà e che esso, in ogni caso, tiene conto delle maggiori esigenze energetiche della famiglia media italiana rispetto al momento in cui fu fissato il precedente limite.

Il presidente CAPONI ringrazia gli intervenuti e li congeda.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 21 MARZO 2000

438^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron.

La seduta inizia alle ore 15,15.

N SEDE REFERENTE

(4470) Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 16 marzo 2000.

Il senatore MULAS rileva preliminarmente come la scelta del Governo di chiedere il differimento del termine per l'esercizio della delega conferitagli ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 144 del 1999 per la riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali rappresenta la conferma diretta della fondatezza delle riserve formulate a più riprese dall'opposizione di centro-destra rispetto alla proliferazione delle deleghe legislative. Di fatto, ancora una volta, il Governo dimostra di non essere in grado di far fronte nei termini prescritti agli impegni assunti. Nel caso presente, suscita inoltre particolare perplessità la lunghezza del periodo di proroga richiesto, pari a un anno; è inoltre dubbia la possibilità di assicurare il rispetto almeno della nuova scadenza visto che essa è destinata presumibilmente a sovrapporsi con le elezioni politiche, che non rappresentano certo la cornice migliore per affrontare tematiche tanto delicate. Non vanno infine trascurati i possibili riflessi negativi del riaccutizzarsi delle tensioni inflazionistiche che potrebbero rendere ancora più difficile il reperimento delle maggiori disponibilità finanziarie previste per l'attuazione della delega.

I ritardi sistematici del Governo sul versante delle politiche del lavoro non possono che costituire motivo di grande preoccupazione per chi ha a cuore le prospettive di un rilancio occupazionale.

I senatori di Alleanza Nazionale non ritengono pertanto possibile dare in tale contesto il loro contributo all'esame del provvedimento attraverso la presentazione di proprie proposte emendative, intendendo con ciò sottolineare il loro fermo dissenso rispetto agli indirizzi adottati dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro (n. 647)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore MONTAGNINO, il quale ricorda preliminarmente che, alla stregua dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Governo è stato delegato ad emanare entro il 30 aprile 2000 – termine che il disegno di legge n. 4470 tende a prorogare al 31 marzo 2001 – uno o più decreti legislativi diretti a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, con particolare attenzione al ruolo della formazione professionale.

La finalità di tale previsione è di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti per consentire l'espansione dell'occupazione e, quindi, l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione.

L'esigenza di garantire risposte efficaci ed organiche a problematiche estremamente delicate e rilevanti si coniuga con la necessità di rendere le politiche del lavoro coerenti con i mutamenti e l'evoluzione dello scenario del mondo produttivo.

Lo schema di decreto legislativo è privo del prescritto parere della Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-città e presenta problemi di pertinenza rispetto all'oggetto della delega; questa, infatti, è finalizzata al riordino delle misure di incentivazione dell'occupazione e del sistema degli ammortizzatori sociali, mentre lo schema di decreto legislativo individua i soggetti potenzialmente destinatari dei servizi offerti dalle strutture del collocamento pubblico, dettando altresì indirizzi generali per l'attività di tali strutture ed escludendo espressamente la rilevanza delle nuove definizioni ai fini dell'erogazione dei trattamenti previdenziali.

La legge di delega, comunque, definisce gli obiettivi di razionalizzazione delle tipologie e delle misure degli interventi, che devono essere modificati in funzione degli specifici obiettivi occupazionali, con particolare riguardo, tra l'altro, alle diverse caratteristiche dei destinatari dei singoli interventi – giovani, disoccupati, inoccupati di lungo periodo, eccetera

– ed alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza alle diverse categorie.

La puntuale definizione dello stato di disoccupazione e dei soggetti potenzialmente destinatari delle misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro rappresentano presupposti essenziali per l'avvio e la realizzazione di politiche attive del lavoro ed elemento pregiudiziale per il riordino degli incentivi all'occupazione e del sistema degli ammortizzatori sociali previsto dall'articolo 45 del comma 1, della legge n. 144 del 1999.

Passa quindi ad illustrare brevemente il contenuto dello schema di decreto legislativo, soffermandosi, in primo luogo, sull'articolo 1 che, come già accennato, definisce i soggetti potenzialmente destinatari delle misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, affidati ai servizi per l'impiego istituiti dalle regioni a seguito del conferimento delle funzioni in materia di collocamento e politiche attive del lavoro, di cui al decreto legislativo n. 469 del 1997.

L'articolo 2 disciplina le modalità di accertamenti dello stato di disoccupazione, mentre l'articolo 3 definisce gli *standard* minimi che dovranno essere garantiti dai servizi regionali per l'impiego al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e per contrastare l'inoccupazione e la disoccupazione di lunga durata.

L'articolo 4 eleva i casi in cui vengono meno lo stato di disoccupazione ovvero viene interrotta o sospesa la relativa anzianità.

L'articolo 5, infine, contiene le disposizioni transitorie che fanno salva l'attuale normativa in materia di accesso ai trattamenti previdenziali per la disoccupazione.

Il PRESIDENTE ricorda che è stata richiesta un'audizione, ai fini dell'esame del provvedimento in titolo, da parte dell'Associazione collocamento privato (ASCOP). Non essendo purtroppo stato possibile aderire a tale richiesta, l'Associazione è stata invitata a trasmettere alla Commissione una memoria scritta, della quale ovviamente si terrà conto in sede di redazione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la discussione generale del disegno di legge n. 4469, recante valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto, si concluderà nella giornata di domani.

Ricorda inoltre che nella stessa giornata di domani l'esame dello schema di decreto legislativo n. 646, in materia di incentivi all'autoimprenditorialità e autoimpiego, già avviato presso l'11^a Commissione, sarà iniziato dalle Commissioni riunite 5^a e 11^a. La Presidenza del Senato,

in presenza di valutazioni difformi prospettate dalle due Commissioni in ordine alla competenza per l'esame del provvedimento in questione, ha infatti ritenuto opportuno modificarne l'originaria assegnazione.

Il senatore MULAS, nel prendere atto di quanto testé comunicato dal Presidente, rileva come la scelta di procedere ad un esame congiunto si sia rivelata nella presente occasione pienamente praticabile, a differenza di quanto prospettato di recente in un caso del tutto analogo, allorché egli propose di chiedere che la discussione del disegno di legge n. 4469 potesse aver luogo presso le Commissioni riunite 8^a e 11^a, ferma restando la scelta della sede deliberante.

Il PRESIDENTE fa presente di aver esposto in modo puntuale al Presidente del Senato le considerazioni che a suo avviso potevano suggerire la conferma dell'originaria assegnazione dello schema di decreto legislativo n. 646 alla sola 11^a Commissione permanente.

Ritiene pertanto che gli orientamenti da lui adottati in ordine alla scelta delle modalità più proficue per l'esame dei due provvedimenti in questione siano stati pienamente coerenti.

La seduta termina alle ore 15,35.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 21 MARZO 2000

314^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.**La seduta inizia alle ore 15,15.**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il presidente CARELLA informa che il senatore Valletta ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di segretario della Commissione a seguito del suo passaggio dal Gruppo dei Democratici di Sinistra - L'Ulivo al Gruppo Misto.

Il Presidente precisa inoltre, su richiesta del senatore Tomassini, che il Gruppo Misto resta rappresentato da quattro senatori, poiché mentre il senatore Valletta continua a far parte della Commissione, il senatore Mignone cessa di esserne componente.

IN SEDE REFERENTE

(4517) Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 2000, n. 46, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MASCIONI, il quale fa presente che il decreto-legge in titolo prevede lo slittamento dell'entrata in vigore del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, il cosiddetto sanitometro, dal 1° gennaio 2000 al 1° luglio 2001: tale slittamento si è reso necessario a causa dei ritardi registrati nella definizione delle modalità attuative e degli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione delle condizioni economiche dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate. Il decreto legislativo n. 124 del 1998, istitutivo del sanitometro, prevedeva all'articolo 6 che il nuovo sistema

fosse oggetto di una fase di sperimentazione in alcune Regioni italiane con riferimento sia alle procedure amministrative sia all'impatto economico, senza peraltro fornire alcuna indicazione circa le concrete modalità di svolgimento della sperimentazione e, in particolare, non chiarendo i possibili dubbi sulla disparità di trattamento che si verrebbe a determinare tra i cittadini assoggettati alle aziende sperimentali ed i cittadini delle aziende limitrofe, ai quali si continuerebbe ad applicare l'attuale regime. In occasione dell'esame del decreto-legge n. 485 dello scorso anno, non convertito, le Regioni evidenziarono tale carenza normativa, che esponeva gli amministratori delle aziende e delle regioni interessate alla sperimentazione al rischio di rimostranze, se non di contenzioso, da parte dei propri assistiti, e avanzarono formale richiesta di attenuare la portata della fase sperimentale, attribuendole un carattere di virtualità ovvero garantendo agli assistiti già esenti il mantenimento dei propri diritti fino all'applicazione a regime del nuovo sistema. Tenendo conto di queste esigenze ed al tempo stesso garantendo il raggiungimento dei prefissati obiettivi, l'articolo 1 del decreto-legge determina le modalità di attuazione della fase sperimentale.

Il relatore si sofferma quindi sulle principali caratteristiche del cosiddetto sanitometro, che in effetti costituisce un sistema assai più complesso di quello vigente e si prefigge l'obiettivo di realizzare un riequilibrio della partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. A tal fine, tenendo conto di parametri che si riferiscono non solo al reddito ma anche al patrimonio nonché alla composizione e ad altre particolari caratteristiche dei nuclei familiari, la popolazione viene divisa in tre fasce di reddito: la prima, comprendente i nuclei familiari che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente a fini sanitari (ISEES) inferiore a 18 milioni, completamente esente; la seconda, comprendente nuclei con un ISEES da 18 a 36 milioni, parzialmente esente; e la terza, comprendente nuclei con un ISEES superiore a 36 milioni, priva del diritto all'esenzione. Occorre peraltro ricordare che il nuovo sistema prevede facilitazioni per i cittadini di età superiore ai 75 anni, indipendentemente dal loro reddito, mentre viene assai allargata la lista delle malattie per le quali è previsto un regime di totale esenzione di partecipazione al costo.

Una volta a regime – continua il senatore Mascioni – il sanitometro non comporterà un aumento della spesa da parte dei cittadini ma piuttosto un suo riequilibrio, nell'ambito del quale gli utenti che godono di condizioni socio-economiche più favorevoli saranno chiamati ad una partecipazione superiore. Si prevede che la fase sperimentale riguardi una ASL per Regione: hanno chiesto di partecipare a tale fase il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, la provincia autonoma di Bolzano, l'Emilia-Romagna, la Liguria, la Toscana, l'Abruzzo e la Sicilia; il coordinamento tra le citate Regioni ha chiesto lo slittamento del termine di entrata in vigore del sanitometro anche al fine di assicurare una impostazione unificata sotto il profilo amministrativo.

Il presidente CARELLA dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore DE ANNA rileva che il decreto-legge in titolo è volto a prorogare l'entrata in vigore del cosiddetto sanitometro esattamente per i motivi per i quali, a suo tempo, Forza Italia si era opposta alla sua introduzione, giudicando il nuovo sistema inapplicabile: è facile prevedere, pertanto, che nemmeno per il 31 luglio 2001 esisteranno le condizioni perché esso possa effettivamente entrare in vigore. Del resto ciò non è un male per la sanità italiana, dal momento che il sanitometro determinerà certamente un aumento della spesa a carico dei cittadini ed una notevole, ingiusta penalizzazione di alcune categorie sociali, con particolare riferimento a quella costituita dai cittadini compresi tra i 65 e i 75 anni di età che godano di un reddito in realtà appena decoroso.

Il senatore De Anna esprime pertanto un giudizio negativo sul provvedimento in esame, la cui approvazione determinerebbe, oltretutto, conseguenze negative anche per quanto attiene all'attuazione della tessera sanitaria e del programma previsto dalla nuova legge sui trapianti. In ordine alle modalità attuative della manifestazione di consenso alla donazione di organi, egli esprime inoltre forti perplessità.

Il senatore CAMERINI sottolinea come il cosiddetto sanitometro costituisca un importante sforzo volto all'introduzione di un più equo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, che in particolare tenga conto di parametri più articolati e dettagliati di quelli - il reddito e l'età - che caratterizzano il sistema vigente. Data la complessità dell'innovazione, è stata opportunamente prevista una fase sperimentale che è necessario portare a compimento, così come richiedono le Regioni. Per tali ragioni non può essere messa in discussione l'esigenza di convertire il decreto-legge in esame.

Il senatore MIGNONE si esprime anch'egli a favore dell'approvazione del disegno di legge di conversione, evidenziando come l'introduzione del sanitometro sia volta a rendere più equo il sistema delle esenzioni, che nel passato ha dato luogo a ben noti abusi. Occorre inoltre sottolineare l'importanza della previsione, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 124 del 1998, che amplia notevolmente il numero delle patologie per le quali è previsto un regime di esenzione.

Il senatore MONTELEONE, ribadendo la posizione contraria di Alleanza Nazionale all'introduzione del sanitometro, esprime perplessità in ordine all'articolazione della fase sperimentale per la parte non relativa alle giuste richieste avanzate dalle Regioni e rileva inoltre che uno sforzo particolare avrebbe dovuto essere esplicato anche per quanto riguarda la fase di avvio della nuova legge sui trapianti: tale sforzo è tuttavia completamente mancato, di talché al momento non risultano esistere sufficienti garanzie di un'informazione effettivamente completa sulle problematiche connesse alla donazione di organi, che pure è condizione imprescindibile per un corretto funzionamento del meccanismo di silenzio-assenso recentemente introdotto.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore MASCIONI, intervenendo in sede di replica, fa presente che a suo giudizio il sistema del sanitometro non penalizza alcuna categoria giacché il non riconoscimento del diritto all'esenzione è legato a condizioni economiche e sociali favorevoli e comunque le percentuali di partecipazione al costo e i tetti massimi di partecipazione per singola prestazione appaiono ispirati a criteri che non possono assolutamente essere definiti drastici. Va inoltre tenuto in considerazione che il nuovo sistema ha suscitato grande interesse e consenso da parte delle Regioni e che l'incremento delle patologie per le quali è previsto un regime di esenzione – il cui numero viene portato a 55 – rappresenta un elemento che assicura una maggiore equità complessiva del sistema.

La fase sperimentale con le caratteristiche delineate dal decreto-legge – sottolinea il senatore Mascioni – consentirà di valutare l'efficienza e la funzionalità delle soluzioni amministrative e organizzative relative al rilascio degli attestati di esenzione, di stimare l'impatto economico conseguente all'entrata a regime del sanitometro, nonché di neutralizzare gli effetti negativi derivanti dall'adozione del nuovo sistema in ambiti territoriali limitati, garantendo agli assistiti di mantenere la condizione di maggior favore.

In un breve intervento, il sottosegretario BETTONI BRANDANI rileva che le modalità previste per la sperimentazione forniscono sufficienti garanzie, sia alle Regioni che ai cittadini, affinché siano evitate ingiuste sperequazioni e dannose alterazioni nei meccanismi operativi delle ASL.

Dopo un dibattito al quale prendono parte il presidente CARELLA e i senatori TOMASSINI, MASCIONI, DE ANNA, DI ORIO, BRUNI e MONTELEONE, la Commissione conviene infine di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 28 marzo alle ore 12.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 21 MARZO 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,35.

*ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI*

Internazionalizzazione delle imprese

Nuovo testo C. 6293

(Parere alla X Commissione della Camera dei deputati)

(Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del progetto di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che il progetto di legge C. 6293, presentato da deputati di tutti i gruppi parlamentari appartenenti alla Commissione attività produttive della Camera, primo firmatario il presidente di tale Commissione, nel testo risultante dalle modifiche apportate in sede referente, contiene una pluralità di interventi intesi a potenziare l'azione di sostegno alle esportazioni, nonché alcune misure in materia di organizzazione dell'Istituto per il commercio estero. Esso consta ora complessivamente di nove articoli, risultando quindi «alleggerito» in misura rilevante rispetto al testo iniziale, che comprendeva diciassette articoli. Ne è stata anche mutata l'intitolazione in «Misure per il sostegno alle esportazioni italiane». In sostanza, si prevede l'utilizzo di risorse non ingenti, pari a venti miliardi annui per gli anni 2000, 2001 e 2002, per finanziare alcune specifiche iniziative come, ad esempio, l'alta formazione di settore, l'istituzione di un osservatorio sull'economia internazionale presso il Ministero per il commercio con l'estero, l'attività di Informest. Vi sono poi, nel capo II, alcune disposizioni che novellano la legge 25 marzo 1997, n. 68, di riforma dell'Istituto per il commercio estero, prevedendosi tra l'altro la partecipazione di un dirigente generale del mini-

stero vigilante alle sedute del consiglio di amministrazione e l'allungamento da quattro a cinque anni della durata del contratto stipulato con il direttore generale.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, l'unica disposizione di rilievo è quella che, all'articolo 4, destina un contributo di 400 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, a iniziative nel campo della cooperazione tra piccole e medie imprese localizzate nel Trentino-Alto Adige, nel Veneto e nel Friuli-Venezia Giulia. Non essendovi pertanto rilievi da muovere, il Presidente propone l'espressione di un parere favorevole.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Antonio PIZZINATO (DS), che sottolinea peraltro l'esigenza di prestare grande attenzione ai processi di internazionalizzazione delle imprese anche alla luce delle note vicende che hanno interessato recentemente il sistema produttivo del Paese, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Norme sull'attività degli spedizionieri doganali

Nuovo testo C. 6224, approvato dal Senato della Repubblica

Parere alla VI Commissione della Camera dei deputati

(Esame e conclusione – parere non ostativo)

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del progetto di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, ricorda che il progetto di legge in esame, approvato dal Senato, intende adeguare la disciplina degli spedizionieri doganali alle nuove esigenze dei traffici internazionali delle merci dopo la drastica riduzione di attività di tali figure professionali, dovuta all'abbattimento delle frontiere intracomunitarie. Su un primo testo la Commissione ebbe ad esprimere parere non ostativo nella seduta del 26 gennaio scorso. È ora pervenuta, da parte della VI Commissione della Camera, una richiesta di parere su un ulteriore nuovo testo, a seguito dell'approvazione di emendamenti. Peraltro, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, il Presidente osserva che non sussistono rilievi da muovere e propone di riconfermare il parere non ostativo già espresso.

La Commissione approva.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente Mario PEPE avverte che il senatore Montagnino, relatore sui progetti di legge in materia di doping, è impossibilitato a intervenire nella seduta odierna per concomitanti impegni presso la Commissione lavoro del Senato. Pertanto l'esame di tale argomento è rinviato alla seduta convocata per domani, mercoledì 22 marzo 2000, alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 13,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 21 MARZO 2000

Presidenza del Vice Presidente
Massimo BALDINI

*Intervengono l'onorevole Emma BONINO, il dottor Daniele CAPEZ-
ZONE, e gli onorevoli Giuseppe CALDERISI e Marco TARADASH.*

La seduta inizia alle ore 13,30.

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-
dente).*

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL CALENDARIO DEI LAVORI DELLA COM-
MISSIONE*

Il senatore Massimo Baldini, *Presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 16 marzo scorso ha convenuto unanimemente di tenere nella giornata di oggi l'audizione, in sede plenaria, di rappresentanti dei comitati promotori dei *referendum* del 21 maggio 2000. Tale audizione è propedeutica alla predisposizione di una delibera di disciplina della campagna referendaria, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza della Commissione ha approvato, nella riunione del 16 marzo scorso, la collocazione nei palinsesti dei «contenitori» dei messaggi autogestiti relativi alle consultazioni amministrative dell'aprile 2000.

Ricorda inoltre che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è nuovamente convocato al termine della seduta odierna. La seduta della Sottocommissione permanente per l'Accesso, convocata per le 14,30 di oggi, avrà inizio al termine della riunione dell'Ufficio di Presidenza, come convenuto con il suo Presidente, il senatore Zilio.

Audizione di rappresentanti dei Comitati promotori dei referendum del 21 maggio 2000

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

L'onorevole Emma BONINO, in rappresentanza dei Comitati promotori dei sette *referendum*, svolge una relazione introduttiva, e deposita documentazione relativa all'argomento trattato. Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i deputati Mauro PAISSAN (misto-verdi-U) e Paolo ROMANI (FI), i senatori Antonio FALOMI (DS), Stefano SEMENZATO (Verdi) e Giulio Cesare DE GUIDI (DS-U). Replcano l'onorevole Emma BONINO ed il dottor Daniele CAPEZZONE.

(Gli onorevoli Emma Bonino, Marco Cappato e il dottor Daniele Capezzone lasciano l'Aula. Sono introdotti gli onorevoli Giuseppe Calderisi, Giovanni Collino, Marco Taradash).

L'onorevole Giuseppe CALDERISI, in rappresentanza dei Comitati dei *referendum*, relativi alla legge elettorale ed al finanziamento dei partiti politici, svolge una relazione introduttiva. Pongono quesiti e svolgono considerazioni il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U) e il senatore Giancarlo ZILIO (PPI); replica il deputato Marco TARADASH. Intervengono successivamente i deputati Paolo ROMANI (FI) e Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U), nonchè il senatore Giancarlo ZILIO (PPI).

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 15.

AVVISO

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 15 alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MARTEDÌ 21 MARZO 2000

66ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 19,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti il cui elenco è in distribuzione e che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Informa altresì che il professor Vincenzo Cappelletti ed il dottor Ferdinando Pomarici hanno provveduto a restituire, debitamente sottoscritti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento interno, i resoconti stenografici delle loro audizioni rispettivamente del 23 febbraio 2000 e del 1º marzo 2000, dopo avervi apportato correzioni di carattere meramente formale.

INCHIESTA SUGLI SVILUPPI DEL CASO MORO: AUDIZIONE DEL DOTTOR TINDARI BAGLIONE

(Viene introdotto il dottor Tindari Baglione).

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del dottor Tindari Baglione nell'ambito dell'inchiesta sugli sviluppi del caso Moro.

Il PRESIDENTE, dopo una breve introduzione sull'oggetto e sulle finalità dell'audizione, dà la parola al dottor Baglione, il quale risponde ai quesiti formulati dallo stesso PRESIDENTE, dai senatori MANCA, PARDINI nonché dai deputati FRAGALA' e BIELLI.

Il presidente PELLEGRINO, anche a nome della Commissione ringrazia il dottor Baglione e, congedandolo, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta sospesa alle ore 20,55 riprende alle ore 21,05.

INCHIESTA SUGLI SVILUPPI DEL CASO MORO: AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA MARIA ANTONIETTA CALABRÒ.

(Viene introdotta la dottoressa Maria Antonietta Calabrò).

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione della dottoressa Calabrò nell'ambito dell'inchiesta sugli sviluppi del caso Moro.

Il PRESIDENTE spiega i motivi che hanno suggerito l'opportunità di integrare l'ordine del giorno della seduta con la presente audizione. In particolare, è sembrato necessario approfondire alcuni aspetti dell'intervista rilasciata da Lauro Azzolini alla dottoressa Calabrò e pubblicata sul «Corriere della Sera» di oggi.

La dottoressa Calabrò risponde quindi ai quesiti posti dal PRESIDENTE, dai senatori PARDINI e MANTICA e dai deputati FRAGALA' e BIELLI, assicurando anche che è disponibile ad inviare, su richiesta della Commissione, il testo integrale della suddetta intervista a Lauro Azzolini, attualmente in suo possesso e registrata su nastro.

(Nel corso dell'audizione ha luogo un breve passaggio in seduta segreta).

Il presidente PELLEGRINO, ringraziando la dottoressa Calabrò, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 22.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MARTEDÌ 21 MARZO 2000

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 19,05 alle ore 19,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MARTEDÌ 21 MARZO 2000

AVVERTENZA

La seduta convocata per oggi, 21 marzo 2000, alle ore 14, non ha avuto luogo.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 21 MARZO 2000

182^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,45.

(4524) *Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54, recante l'autorizzazione al Ministero della Giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado*

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra il disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(4519) *Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2000, n. 18, recante disposizioni urgenti per assicurare le prestazioni sanitarie della S.r.l. «Case di cura riunite» di Bari, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione, in sostituzione del relatore designato Pinggera, il presidente ANDREOLLI che propone, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(4517) Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 2000, n. 46, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riferisce il presidente ANDREOLLI, in sostituzione del relatore designato Besostri, che, illustrato il disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(4093) Nuova disciplina in tema di danno alla persona

(3084) MUNGARI ed altri. – Disposizioni in materia di risarcimento del danno alla persona

(3981) MANCONI e Athos DE LUCA. – Nuove norme in materia di risarcimento del danno alla persona

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra analiticamente il contenuto dei provvedimenti in titolo apprezzando in particolare le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del disegno di legge 4093, che prevedono la equiparazione al coniuge del convivente di fatto. Propone pertanto la formulazione di un parere non ostativo sui disegni di legge in titolo.

Il senatore DI PIETRO concorda con la proposta avanzata dal relatore osservando, peraltro, la genericità delle previsioni contenute nell'ultimo comma del capoverso «articolo 2056-ter» e nell'ultimo comma del capoverso «art. 2059-bis», rispettivamente degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 4093. Appare infatti non chiaramente definita la nozione di convivente di fatto, né si individuano i mezzi necessari per provare l'esistenza di tale condizione. Richiama quindi l'attenzione sul secondo comma del capoverso «articolo 2059-bis» dell'articolo 2 dello stesso disegno di legge, la cui formulazione dovrebbe essere resa, a suo avviso, più chiara.

Dopo un breve intervento della senatrice PASQUALI, prende la parola il presidente ANDREOLLI che dichiara di concordare con le osservazioni svolte dal senatore Di Pietro.

La Sottocommissione conviene quindi con la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore integrata dalle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

(4149-B) Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI, in sostituzione del relatore designato Bestrosi, illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e propone la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(4471) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 10 giugno 1992, con allegati scambi di lettere effettuati ad Algeri il 2 marzo 1999

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione la senatrice PASQUALI, in sostituzione del relatore designato Pastore che propone, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(4503) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OC-CAR), con allegati, fatta a Famborough il 9 settembre 1998

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice PASQUALI riferisce sul provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(4484) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 19 settembre 1997

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione la senatrice PASQUALI, in sostituzione del relatore designato Pastore, che propone, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(4204) BETTAMIO. – *Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi*

(4210) SARACCO ed altri. – *Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi*

(4241) PIANETTA. – *Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata*

(4239) BEDIN e MONTICONE. – *Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi*

(Parere alla 9ª Commissione su testo unificato. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

La senatrice PASQUALI, illustrato il testo unificato, propone la formulazione di un parere non ostativo, ribadendo le osservazioni formulate sui disegni di legge in titolo. In particolare, segnala l'opportunità di prevedere forme di consultazione delle regioni e di coordinamento dell'attività delle medesime con le iniziative di incentivazione e di sostegno previste dal testo unificato.

Concorda la Sottocommissione.

(4469) Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto

(Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo e propone la formulazione di un parere non ostativo salvo che sull'emendamento 1.3 sul quale propone l'espressione di un parere contrario, ritenendo ingiustificato prendere in considerazione, nella predisposizione degli atti di gara e nella valutazione dell'anomalia delle offerte delle procedure di affidamento di appalto di lavori pubblici, solo il costo del lavoro per le aziende e le cooperative.

Concorda con questi rilievi il senatore DI PIETRO, che osserva altresì l'indeterminatezza della nozione di «azienda».

La Sottocommissione conviene quindi con la proposta di parere illustrata dal relatore.

(4470) Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte contrario e in parte non ostativo sul testo, non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente ANDREOLLI, in sostituzione del relatore designato Pinggera, illustra il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso

riferiti soffermandosi, in particolare, sull'articolo 1 di tale provvedimento che, nel disporre la proroga del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 45 della legge n. 144 del 1999, prevede, contestualmente (al n. 2 della lettera *a*) del comma 1), l'abrogazione della disposizione della medesima legge di delega che esclude oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. In proposito osserva che, approvata quest'ultima disposizione, la legge di delega n. 144 finirebbe con il risultare priva di principi e criteri direttivi con riferimento agli aspetti finanziari, ciò in evidente contrasto con il precetto dell'articolo 76 della Costituzione.

Per questi motivi propone la formulazione di un parere contrario sul numero 2, lettera *a*), comma 1, dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo, mentre propone l'espressione di un parere non ostativo sulle restanti disposizioni del disegno di legge e sugli emendamenti a queste riferiti.

Convieni la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 21 MARZO 2000

251^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica De Franciscis.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(4517) Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 2000, n. 46, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta di un decreto-legge recante il rinvio dell'entrata in vigore del «sanitometro» e altre disposizioni in materia sanitaria. Per quanto di competenza, occorre acquisire indicazioni in ordine alla disponibilità delle risorse indicate al comma 2 dell'articolo 2. Osserva altresì che il Servizio del bilancio ha segnalato in relazione all'articolo 2, comma 1, alcuni rilievi sulle modalità di quantificazione dell'onere, evidenziando che, qualora il periodo di sperimentazione risultasse significativamente superiore alle ipotesi assunte dalla relazione tecnica si determinerebbe una sottostima dell'onere relativo al 2000 ed un errore di quantificazione per il 2001.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS, dopo aver confermato la quantificazione pari a 24 miliardi per il 2000, dichiara che le relative risorse di copertura sono disponibili e individuabili nella quota di fondo sanitario nazionale relativa al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta, nel presupposto che la sperimentazione di cui all'articolo 2

sia attuata per un periodo corrispondente a 6 decimi di anno, al fine di limitare l'onere all'entità indicata nel comma 2 di copertura.

(4519) Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2000, n. 18, recante disposizioni urgenti per assicurare le prestazioni sanitarie della S.r.l. «Case di cura riunite» di Bari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CADDEO osserva che si tratta della conversione del decreto legge recante disposizioni urgenti per assicurare le prestazioni sanitarie della società «Case di cura riunite di Bari», la cui amministrazione straordinaria è stata più volte prorogata. Nel corso dell'esame presso la Camera il rappresentante del Tesoro ha chiarito che gli oneri per la corresponsione degli emolumenti al commissario sono a carico del Ministero dell'industria, che si rivarrà sugli introiti della vendita del complesso aziendale, mentre gli oneri per il funzionamento delle strutture sono a carico degli stanziamenti per la spesa sanitaria. Sarebbe quindi opportuno acquisire informazioni dal Governo sulla necessità di eventuali nuove proroghe, dovendosi in tal caso provvedere all'individuazione di una specifica copertura.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS dichiara che secondo indicazioni acquisite dal Ministero dell'industria le procedure di dismissione della struttura interessata sono in stato avanzato e consentono di prevedere che, verosimilmente, non risulteranno necessarie ulteriori proroghe dell'amministrazione straordinaria.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(4524) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54, recante l'autorizzazione al Ministero della Giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di parere sull'utilizzazione in difformità.)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta di un decreto-legge recante disposizioni per consentire l'impiego di lavoratori socialmente utili. Per quanto di competenza, occorre acquisire indicazioni dal Tesoro sulla sussistenza di disponibilità nell'ambito del Fondo per l'occupazione, rilevando che la relazione tecnica dell'AS.4470, in relazione al citato fondo, registra una disponibilità per il 2000 di circa 300 miliardi. Segnala, altresì, che la distribuzione dell'onere tra il primo ed il terzo anno dipende dalle ipotesi relative all'inizio dell'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili, correlata alla scadenza dei progetti in corso: sarebbe opportuno acquisire maggiori indicazioni rispetto a quelle della relazione tecnica. Oc-

corre, infine, valutare se richiedere il parere alle Commissioni 6^a e 7^a sull'utilizzazione in difformità del fondo speciale.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS, dopo aver confermato che il Fondo per l'occupazione presenta adeguate disponibilità, dichiara, in relazione ai rilievi relativi alla distribuzione dell'onere fra il primo ed il terzo anno, che secondo dati forniti dal Ministero di grazia e giustizia tali oneri dipendono dalle diverse scadenze dei progetti in corso relativi ai lavoratori socialmente utili.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, delibera di richiedere alla 6^a e alla 7^a Commissione il parere sull'utilizzazione in difformità del fondo speciale.

(4233) PELLICINI ed altri: Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distaccata del Tribunale di Varese nella città di Luino

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta del disegno di legge recante l'istituzione, nella città di Luino, di una sezione distaccata del tribunale di Varese. Il provvedimento sembra quindi suscettibile di recare nuovi oneri per il bilancio dello Stato, non quantificati e non coperti.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS nel concordare con le osservazioni del relatore, conferma l'avviso contrario sul disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo in esame.

(4490) Antonino CARUSO e BUCCIERO: Modifica della Tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Bergamo, Como e Lecco

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta del disegno di legge che modifica la tabella A allegata al decreto legislativo n. 51 del 1998, modificando la distribuzione dei comuni fra i tribunali di Bergamo, Como e Lecco. Pur rimanendo inalterato il numero complessivo dei comuni rientranti nei circondari dei tribunali citati, per quanto di competenza segnala che il conseguente cambiamento dei carichi di lavoro dovrebbe avvenire senza dar luogo ad oneri aggiuntivi.

Concorda il sottosegretario DE FRANCISCIS.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta nel presupposto che il cambiamento dei carichi di lavoro tra i tribunali interessati dalle modifiche avvenga senza dar luogo ad oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

(4149-B) Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta del disegno di legge recante proroga di disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri, già approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato. Per quanto di competenza, segnala che la modifica apportata all'articolo 9, in materia di personale da destinare alle istituzioni scolastiche ed universitarie all'estero sembra ampliare la platea dei destinatari: occorre pertanto acquisire dal Governo elementi conoscitivi sugli eventuali effetti finanziari di tale modifica.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS fa presente che le modifiche apportate dalla Camera salvaguardano per il personale in servizio la possibilità di completare un mandato di sette anni, comportando in tal modo una permanenza più lunga rispetto a quella prevista dal testo iniziale. Le modifiche proposte, quindi, non incidendo sul contingente di personale, non comportano maggiori oneri rispetto a quelli vigenti.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(4471) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 10 giugno 1992, con allegati scambi di lettere effettuati ad Algeri il 2 marzo 1999

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare. Per quanto di competenza, segnala che al capitolo II della Convenzione si regola l'istituzione di un ufficio consolare in Algeria in relazione al quale, non sembra essere prevista una specifica copertura.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS rileva l'opportunità di acquisire la valutazione del Ministero delle finanze sugli eventuali effetti finanziari degli articoli 9, 26 e 27 della Convenzione.

Il relatore RIPAMONTI propone di rinviare l'esame del disegno di legge al fine di acquisire le valutazioni del Ministero delle finanze.

Concorda la Sottocommissione.

(4484) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 19 settembre 1997*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta della ratifica dell'Accordo con la Repubblica di Moldova per la promozione degli investimenti. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(4503) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), con allegati, fatta a Famborough il 9 settembre 1998*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta della ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Repubblica italiana, Francia, Germania e Regno Unito sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR). Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS rileva l'opportunità di acquisire la valutazione del Ministero delle finanze sugli eventuali effetti finanziari delle disposizioni di natura fiscale previste dall'allegato 1 della Ratifica.

Il relatore RIPAMONTI propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge al fine di acquisire le valutazioni del Ministero delle finanze.

Concorda la Sottocommissione.

(4173) *Riordino del sistema tariffario dei servizi di autotrasporto merci*

(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo e sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo 2000.

Il relatore CADDEO ricorda che la Sottocommissione ha rinviato il seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti, su richiesta del rappresentante del Governo. Sono successivamente pervenuti nuovi emendamenti, tra i quali si segnala l'emendamento 3.3, relativo all'utilizzo di banche dati telematiche ai fini del controllo dei requisiti per l'accesso alla professione di autotrasportatore, il rilascio delle autorizzazioni e il rispetto della disciplina tariffaria; poiché la normativa vigente non esclude tale possibilità, occorre verificare, anche acquisendo l'avviso del Tesoro, se la disposizione comporti la realizzazione di apposite strutture.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS dichiara di non avere osservazioni sul testo, ritenendo altresì che l'emendamento 3.3 non dia luogo ad effetti finanziari immediati.

Il relatore CADDEO propone di esprimere parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti trasmessi.

Conviene la Sottocommissione.

(4068) SMURAGLIA. – *Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro*

(Parere alla 11ª Commissione sul testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale; in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta del disegno di legge recante la disciplina di alcune figure professionali della sicurezza sul lavoro. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 17 prevede l'istituzione di un albo regionale; occorre, poi, valutare gli effetti finanziari degli articoli 6 (comma 2) e 18 (commi 1 e 5) ed esplicitare all'articolo 11 che gli oneri derivanti dall'accreditamento sono posti a carico del richiedente. Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 3.6, 7.3, 7.9, 7.11 e 17.2, che potrebbero comportare effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS esprime l'avviso che dagli articoli 11, 17 e 18, comma 5, derivino oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, che richiederebbero una quantificazione anche attraverso la predisposizione di apposita relazione tecnica.

Concorda poi con il relatore sugli emendamenti, ad eccezione che sull'emendamento 3.6.

Il relatore CADDEO propone di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge, ad eccezione che sull'articolo 11, per il quale il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione

che gli oneri dell'accreditamento siano posti a carico del richiedente, e sugli articoli 17 e 18 (limitatamente ai commi 1 e 5), per i quali il parere è contrario ai sensi della medesima norma costituzionale. Propone altresì di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 7.3, 7.9, 7.11 e 17.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Concorda la Sottocommissione.

(3641) CAMERINI ed altri. – Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo

(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio scorso.

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha rinviato l'esame del disegno di legge, al fine di approfondire le eventuali conseguenze dell'articolo 7: rileva che è pervenuto un ulteriore emendamento (7.100) che riformula tale articolo, specificando che le spese comprese nelle tasse di ammissione riguardano lo svolgimento delle prove, nonché quelle rese eventualmente necessarie dalle modalità di effettuazione dei tirocini. Ricorda, altresì, che gli emendamenti 7.1 e 7.2 potrebbero comportare effetti finanziari negativi.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS concorda con il relatore.

Il relatore FERRANTE propone di esprimere parere di nulla osta sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 7.100; propone altresì di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 7.1 e 7.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 21 MARZO 2000

104^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(4149-B) Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministro degli affari esteri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

(4471) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 10 giugno 1992, con allegati scambi di lettere effettuati ad Algeri il 2 marzo 1999: parere favorevole.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione permanente per l'Accesso

MARTEDÌ 21 MARZO 2000

Presidenza del Presidente
Giancarlo ZILIO

Interviene il vicedirettore delle Tribune e servizi parlamentari della RAI, dottor Pierluigi Camilli.

La seduta inizia alle ore 16.

(La Sottocommissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Esame di richieste di Accesso televisive, radiofoniche e con il mezzo del Televideo
(Esame e rinvio)

Il senatore Giancarlo ZILIO, *presidente*, ricorda che la Sottocommissione è convocata per esaminare complessivamente 36 domande d'Accesso, delle quali tre richiedono il mezzo del Televideo. Tra le domande televisive figura quella n. 4349, in precedenza sospesa, i cui richiedenti hanno fatto pervenire la documentazione richiesta.

Come in precedenza, anche in questa occasione vi sono domande prive di alcuni requisiti formali (si tratta nella maggior parte dei casi della mancanza dell'autenticazione delle firme). Ritiene che possano essere ammesse alla programmazione, purchè i vizi siano preventivamente sanati. È inoltre necessario raccomandare che nelle trasmissioni si faccia riferimento esclusivo ai profili sociali e culturali di quelle associazioni la cui attività può estendersi a profili promozionali o addirittura commerciali.

Richiama inoltre l'attenzione della Sottocommissione sui contenuti della domanda n. 4380, che sembrano evidenziare dubbi relativi all'esistenza di profili commerciali, e sulla circostanza che l'associazione dalla quale essa è proposta non sembra aver prodotto elementi sufficienti a comprovare una adeguata consistenza organizzativa. Quanto alle restanti

domande, esse possono essere inserite nella programmazione: a tale scopo ha predisposto una bozza di delibera.

Il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U), chiede di conoscere alcuni dati relativi all'andamento della programmazione dell'Accesso ed alla consistenza delle domande già deliberate ed in attesa di essere trasmesse. Quanto alle domande oggi in esame, rappresenta le perplessità cui possono dare adito quelle che hanno contenuti di carattere medico scientifico, in considerazione delle diverse opinioni che possono riscontrarsi nella medicina in riferimento ad alcune questioni controverse. Pertanto, richiamandosi anche alle perplessità già manifestate dal Presidente, propone il rinvio ad altra seduta delle deliberazioni relative a tutte le domande in esame.

Dopo che il vicedirettore delle Tribune e servizi parlamentari della RAI, Pierluigi CAMILLI, ha fornito ragguagli sui dati richiesti dal deputato Rogna, il senatore Guido Cesare DE GUIDI (DS-U) conviene con la richiesta di rinvio testè avanzata.

Il vicedirettore delle Tribune e servizi parlamentari della RAI, Pierluigi CAMILLI, dà conto alla Sottocommissione di alcune modifiche al precedente calendario dell'Accesso, che la Sottocommissione approva.

Il senatore Giancarlo ZILIO (*presidente*) nomina il collegio di relatori per l'esame delle richieste di accesso, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento per l'accesso, nelle persone del deputato Rogna e del senatore De Guidi. Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame in titolo.

Seguito dell'esame di criteri per l'inserimento nei palinsesti di aggiunte al calendario dei programmi dell'Accesso

(Seguito dell'esame e conclusione)

Il senatore Giancarlo ZILIO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 14 dicembre 1999 la Sottocommissione aveva invitato la RAI a formulare una proposta operativa per l'inserimento nei palinsesti di trasmissioni aggiuntive a quelle attualmente previste per l'Accesso televisivo. Nella successiva seduta del 1° febbraio 2000 è stata esaminata una proposta che prevede due distinte ipotesi: la prima programmerebbe uno spazio di dieci minuti sulla Rete Due, nella fascia oraria compresa fra le 10 e le 10,30, e la seconda, uno spazio di eguale durata sulla Rete Tre, nella fascia oraria compresa tra le 15 e le 15,20.

In un primo momento sembrava maggiormente utile far cadere la scelta della Sottocommissione sulla fascia relativa alla Rete Tre: Si sono successivamente evidenziate le difficoltà di ordine pratico cui può dar luogo questa scelta, che esporrebbe il relativo palinsesto dell'Accesso

a frequenti interruzioni, causate dalla presenza di impegni, in particolare di carattere sportivo, che tradizionalmente sono programmati su quella rete in orario pomeridiano durante la primavera e l'estate. Propone pertanto che la Sottocommissione scelga la fascia oraria della mattina, sulla Rete Due, per programmare le aggiunte ai calendari dell'Accesso, dando mandato alla RAI di ripartire le domande televisive arretrate tra tali spazi, e quelli relativi alla Rete Uno, che continueranno ad essere regolarmente programmati e nuovi calendari saranno sottoposti alla Sottocommissione.

Dopo che il Vice direttore delle Tribune e servizi parlamentari, Pierluigi CAMILLI, ha fatto presente che le trasmissioni ospitate nella nuova collocazione continueranno ad essere trasmesse secondo gli *standard* usuali della programmazione dell'Accesso televisivo, la Sottocommissione approva la proposta del Presidente.

Seguito dell'esame di una proposta di nuovo regolamento per l'Accesso

(Seguito dell'esame e conclusione)

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, ricorda che nella seduta del 10 novembre 1999 ha avuto inizio l'esame di una proposta di nuovo regolamento per l'Accesso al servizio radiotelevisivo pubblico. Nella seduta del 1° febbraio scorso si era convenuto di assegnare ai componenti la Sottocommissione un termine per presentare eventuali emendamenti, al fine della redazione di una proposta definitiva indirizzata alla Commissione plenaria, alla quale appartiene la potestà di approvare il testo. Nel termine stabilito non sono pervenuti emendamenti.

Ritiene pertanto che il testo possa senz'altro, per quanto concerne la Sottocommissione, essere considerato definitivo, ed essere quindi presentato alla Commissione plenaria quale formale proposta della Sottocommissione.

La Sottocommissione accoglie la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,40.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 5^a e 11^a RIUNITE

**(5^a - Programmazione economica, bilancio)
(11^a - Lavoro, previdenza sociale)**

Mercoledì 22 marzo 2000, ore 15,45

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego (n. 646).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 22 marzo 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60, recante disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con *handicap* intellettuale (4541).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di*

legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri).

- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236)

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).*
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).

- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuo speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (2690).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (3163).
- e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Athos DE LUCA ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- TERRACINI ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (4450).

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (4375).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni (4217) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri*).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

– MINARDO. – Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all’estero (838).

– LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all’estero (1170).

– MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero (1200).

– COSTA. – Norme per l’esercizio del diritto di voto all’estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).

– MARCHETTI ed altri. – Norma per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).

– LA LOGGIA ed altri. – Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all’estero (4010).

– DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l’esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all’estero (4157).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

– COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).

– BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).

– NAVA e TAROLLI. – Norme per l’istituzione del servizio civile nazionale (1165).

– AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).

– Istituzione del servizio civile nazionale (2118).

– RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).

– SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).

– SEMENZATO ed altri. – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388) (*Fatto proprio dal Gruppo Verdi L’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).

XII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XIII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).
- Conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2000, n. 43, recante disposizioni urgenti per disciplinare le operazioni di scrutinio relative al contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali (4513).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero (4518) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Tremaglia; Pisanu ed altri; Pezzoni ed altri*).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).
- Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60, recante disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con *handicap* intellettuale (4541).

XIV. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia (n. 650).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 22 marzo 2000, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE**I. Esame dei disegni di legge:**

- SALVATO ed altri. – Modifiche agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- Athos DE LUCA ed altri. – Sospensione degli sfratti riguardanti gli immobili urbani adibiti ad attività commerciali (3463).
- Antonino CARUSO ed altri. – Modifiche della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e del codice di procedura civile concernenti l'abbreviazione del termine per la pronuncia delle sentenze di scioglimento o di cessazione del matrimonio (1777).
- CORTELLONI ed altri. – Modifica della procedura di separazione e divorzio. Riconoscimento del diritto all'assegno assistenziale a favore dell'ex convivente *more uxorio*. Delega legislativa per l'istituzione delle sezioni giudiziarie per gli affari familiari (3674).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-*bis*) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- GRECO ed altri. – Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati (3658).
- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- PELLICINI ed altri. – Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distaccata del Tribunale di Varese nella città di Luino (4233).
- Antonino CARUSO e BUCCIERO. – Modifica della Tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Bergamo, Como e Lecco (4490).

- Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54, recante l'autorizzazione al Ministero della Giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado (4524).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuova disciplina in tema di danno alla persona (4093).
- MUNGARI ed altri – Disposizioni in materia di risarcimento del danno alla persona (3084).
- MANCONI e Athos DE LUCA – Nuove norme in materia di risarcimento del danno alla persona (3981).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri*).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (3238).
 - MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
 - RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
 - GASPERINI. – Modifiche al codice civile in materia di tutela degli interdetti e di curatela degli emancipati (2931).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 22 marzo 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

- Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri (4149-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 10 giugno 1992, con allegati scambi di lettere effettuati ad Algeri il 2 marzo 1999 (4471).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldavia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 19 settembre 1997 (4484).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), con allegati, fatta a Famborough il 9 settembre 1998 (4503).

MATERIE DI COMPETENZA

Seguito dell'esame congiunto degli atti:

- Relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2000 (4237/5-Allegato II).
- Relazione del Ministro degli affari esteri sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1998 (*Doc. LV, n. 4*).
- Relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti organismi, per l'anno 1998 (*Doc. LV, n. 4-bis*).
- Relazioni del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sull'attività svolta nel quadro della cooperazione economica

e finanziaria dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, relative – rispettivamente – al primo e al secondo semestre 1998 (*Doc. XXXV-ter*, n. 6 e n. 7).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 22 marzo 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (3673) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 662 ad esso attinente.

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCA e MUNDI. – Modifica al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, sulla riforma strutturale delle Forze armate (3349).
- MUNDI. – Modificazioni al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate (4401) (*Fatto proprio dal Gruppo dell'UDEUR, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. – Disciplina della docenza civile nelle scuole, negli istituti e negli enti di formazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (901) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DE SANTIS ed altri. – Disciplina della docenza civile nelle scuole, negli istituti e negli enti di formazione dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (1890).
- BATTAFARANO ed altri. – Disciplina della docenza civile nelle scuole, negli istituti e negli enti di formazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (4358).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto interministeriale concernente la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona (n. 651).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 22 marzo 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 22 marzo 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di direttiva del Ministro delle finanze al «Servizio consultivo ed ispettivo tributario», recante istruzioni sui criteri di programmazione e coordinamento dell'attività del Servizio per il 2000 (n. 649).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 22 marzo 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- ROSSI ed altri. – Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (4080).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Riordino del sistema tariffario dei servizi di autotrasporto merci (4173).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di Contratto di programma e di servizio da stipularsi con l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) (n. 644).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 22 marzo 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (n. 145).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale con sede in Portici (n. 146).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDA ed altri. - Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. - Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. - Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. - Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTAMIO. - Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi (4204).
- SARACCO ed altri. - Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).
- PIANETTA. - Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata (4241).
- BEDIN e MONTICONE. - Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi (4329).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri. - Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).

- GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).
- ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
- COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
- PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).
- CUSIMANO e RECCIA.- Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).

V. Esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri. – Istituzione dell'agenzia forestale (4478).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 22 marzo 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Seguito dell'indagine conoscitiva sul riassetto del mercato del gas:

- Audizione dei rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

II. Interrogazione.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 22 marzo 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 96/29/ EURATOM che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (n. 634).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro (n. 647).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali (4470).
- Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto (4469).
- SMURAGLIA. - Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro (4068).
- LAURO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni (4413).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. - Norme per favorire l'azionariato dei dipendenti (4182).
- VEGAS ed altri. - Norme per la diffusione dell'azionariato dei lavoratori delle società per azioni (4458).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
- GRECO ed altri – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).
- BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
- PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).
- e della petizione n. 582 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI e BATTAFARANO. – Norme previdenziali per gli spedizionieri doganali (3786).
 - BORNACIN ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali (3928).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 22 marzo 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 2000, n. 46, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria (4517).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2000, n. 18, recante disposizioni urgenti per assicurare le prestazioni sanitarie della S.r.l. «Case di cura riunite» di Bari (4519) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 96/29/ EURATOM che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (n. 634).
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 97/43/ EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche (n. 635).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CAMERINI ed altri. – Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo (3641).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Regolamentazione del settore erboristico (4380) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Pozza Tasca ed altri; Berselli*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Norme in materia di rilancio della ricerca farmaceutica (256).
 - CURTO. - Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
 - DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
 - DI ORIO. - Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
 - DEL TURCO ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
 - SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
 - MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
 - CARELLA. - Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
 - TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
 - SERENA. - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
 - LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
 - TOMASSINI ed altri. - Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 22 marzo 2000, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (4337).
 - SPECCHIA ed altri. – Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995 (1817).
 - Roberto NAPOLI ed altri. – Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori (2462).
 - VERALDI. – Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie (2769).
 - VERALDI. – Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio (3415).
 - SPECCHIA ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio (3472).
 - Disposizioni in materia di regolazione del mercato edilizio e istituzione del fascicolo di fabbricato (4339-bis) (*Risultante dallo stralcio degli articoli da 5 a 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
 - SPECCHIA ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza degli edifici (4044).
 - e della petizione n. 653 ad essi attinente.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 22 marzo 2000, ore 13,30

Esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati:

- Doping (seguito esame C. 6276, approvato dalla 12^a Commissione del Senato, C. 5674, C. 6370).

Esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato della Repubblica:

- Disciplina della comunicazione istituzionale (S. 4217, approvato dalla I Commissione della Camera).

Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati:

- Audizione del Ministro delle politiche agricole e forestali, Paolo De Castro, sugli aspetti concernenti il rapporto tra Stato e Regioni negli indirizzi del Dicastero.

COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

Mercoledì 22 marzo 2000, ore 14

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 22 marzo 2000, ore 14,30

Seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato all'interno, senatore
Massimo Brutti.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 22 marzo 2000, ore 13,30

- Audizione di Luciano Tarditi, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
 - Audizione di Donato Ceglie, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di vigilanza sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 22 marzo 2000, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nel sistema allargato della fiscalità.

Audizione del dottor Riccardo Triglia, presidente dell'Associazione nazionale fra i concessionari del servizio riscossione tributi (ASCOTRI-BUTI).

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 22 marzo 2000, ore 14

Seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e veterinaria, ai sensi del titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni per l'esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.

Seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante trasferimento del personale e delle risorse degli Uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) alle Camere di commercio.

Seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 40, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative connesse agli istituti professionali trasferiti alle regioni medesime ai sensi degli articoli 141 e 144 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 22 marzo 2000, ore 20

Seguito dell'esame del Piano d'azione nazionale 2000-2001 per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

Risoluzione: 7-00842 Pozza Tasca, Valpiana: mutilazioni genitali femminili (seguito dell'esame):

– Audizione della dottoressa Daniela Colombo, Presidente dell'AIDOS (Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo).
